

Contratto di assicurazione contro i DANNI

UNIVERSO AGRICOLTURA



### Fascicolo Informativo

Modello: FI – 0005 – 041 – 609 - 31052013

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

**1) Nota Informativa Al Contraente comprensiva del Glossario;**

**2) Condizioni di Assicurazione;**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.**

#### **AVVERTENZA**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.**

Servizio Clienti



## NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE Contratto di Assicurazione contro i Danni

### Polizza "Universo Agricoltura"

**LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'IVASS, MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'IVASS. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.**

#### A. Informazioni sulla Società di Assicurazione

##### 1. Informazioni Generali

###### Denominazione sociale e forma giuridica Società

Allianz S.p.A., società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE – Monaco (Germania)

###### Sede legale

Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).

###### Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

800.68.68.68 - [www.allianz.it](http://www.allianz.it) - [info@allianz.it](mailto:info@allianz.it)

###### Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle Società di Assicurazione n. 1.00152 e all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018.

##### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

###### Informazioni Patrimoniali

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 3.613 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 3.210 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 231,3% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2012.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet [www.allianz.it](http://www.allianz.it).

#### B. Informazioni sul Contratto

##### Rinnovo del Contratto

AVVERTENZA: ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in polizza apposita clausola derogatoria, il contratto, in assenza di disdetta inviata da una delle parti a mezzo lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901 del C.C., secondo comma. Per maggior dettaglio si rinvia all'Articolo " Pagamento del premio e decorrenza della garanzia " delle Condizioni Generali di Assicurazione.

##### Coperture assicurative

Il contratto permette di assicurarsi contro i Rischi derivanti da "Incendio, Furto, Responsabilità Civile".

Si rinvia per la disciplina specifica agli Articoli delle Condizioni di Assicurazione di seguito indicati:

##### 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni

- **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:** " Pagamento del premio e decorrenza della garanzia ", "Modifiche dell'assicurazione", "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", "Altre assicurazioni", "Aggravamento del rischio".
- **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE:** "Beni assicurati".
- **INCENDIO RISCHI NOMINATI:** "Esclusioni", " Garanzie Aggiuntive".

- **FURTO E RAPINA:** "Esclusioni", "Garanzie Aggiuntive".
- **RESPONSABILITA' CIVILE:** "Esclusioni", "Persone non considerate terzi", "Garanzie aggiuntive".
- **CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE PER DANNI AGLI ENTI ASSICURATI:**
- "Caratteristiche costruttive del fabbricato", "Tipo di utilizzo dei fabbricati", "Colpa grave" e "Caratteristiche costruttive del fabbricato e mezzi di protezione e chiusura dei locali", "Assenza di sorveglianza", "Veicoli ricoverati nell'area o nei locali in uso all'Assicurato", "Concomitanza di scoperti" ai fini dell'operatività delle garanzie prestate dalla Sezione Furto e Rapina",
- **CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE DI RESPONSABILITA' CIVILE:** "Validità territoriale", "Pluralità di assicurati", "Numero degli addetti", "Numero degli stagionali".

#### Limitazioni ed Esclusioni

**AVVERTENZA:** Il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, nonché ipotesi di sospensione della stessa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, come disciplinato negli Articoli delle condizioni di Assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio.

#### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:

"Aggravamento Del Rischio" e "Dichiarazioni Relative Alle Circostanze Del Rischio"

**AVVERTENZA:** Nel contratto le garanzie vengono prestate entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurate prescelte; si rammenta inoltre che può essere prevista l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell'indennizzo.

Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli delle condizioni di Assicurazione che di seguito si riportano.

- **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE:** "Beni assicurati".
- **INCENDIO RISCHI NOMINATI:** "Oggetto dell'assicurazione", "Garanzie Aggiuntive".
- **FURTO E RAPINA:** "Oggetto dell'assicurazione", "Garanzie Aggiuntive".
- **RESPONSABILITÀ CIVILE:** "Oggetto dell'assicurazione", "Garanzie Aggiuntive".

#### Esemplificazione dell'applicazione di scoperto e/o franchigia:

- **Franchigia 200 Euro**
  - Danno accertato 1000 Euro
  - Danno liquidato 800 Euro
- **Scoperto 10%, minimo 200 Euro**
  - Danno accertato 3000 Euro
  - Scoperto 10% = 300 Euro
  - Danno liquidato = 3000 - 300 = 2700 Euro
- **- Danno accertato 1800 Euro**
  - Scoperto 10% = 180 = si applica scoperto minimo
  - Danno liquidato = 1800 - 200 = 1600 Euro

**AVVERTENZA:** Se il valore dei beni assicurati dichiarato in polizza risulta inferiore al valore effettivo dei medesimi, in caso di sinistro trova applicazione la cosiddetta "regola proporzionale" e la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo. Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli, contenuti nelle "Norme in caso di sinistro" e "Operatività dell'assicurazione Responsabilità civile"; delle condizioni di Assicurazione che di seguito si riportano

- INCENDIO: Determinazione del danno "Assicurazione parziale".
- RESPONSABILITA' CIVILE: "Numero degli addetti", "Numero degli stagionali".

#### 4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio

##### Dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

**AVVERTENZA:** Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c., come disciplinato nell'Articolo "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni di Assicurazione cui si rinvia per maggior dettaglio.

#### 5. Aggravamento e Diminuzione del rischio

##### Aggravamento e Diminuzione del rischio

Tutte le circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall'Assicurato. Per la disciplina delle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia agli Articoli "Modifiche dell'assicurazione" e "Dichiarazioni inesatte od omissioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### Esemplificazione:

- **Aggravamento:**
  - modifiche alle strutture dei fabbricati, aggiunte di tettoie o altri corpi di fabbricato aventi caratteristiche diverse da quelle originarie;

- **Diminuzione:**
  - modifiche migliorative alle caratteristiche costruttive dei fabbricati

## 6. Premi

### Pagamento del Premio

Il premio consiste nel corrispettivo pagato dal contraente per poter usufruire della copertura assicurativa. Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. In caso di pagamento frazionato del premio può essere prevista l'applicazione di un'addizionale nella misura del:

- 3% per frazionamento semestrale;

### Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Società di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

**AVVERTENZA:** L'intermediario può discrezionalmente applicare sconti commerciali rispetto al premio di tariffa pur sempre entro limiti e vincoli predeterminati dalla società.

### Adeguamento del premio

Nel contratto può essere richiamata la Condizione Particolare "INDICIZZAZIONE", alla cui disciplina si rinvia, con cui si conviene che alla scadenza di ogni rata annuale il premio, le somme assicurate e/o i massimali ed i limiti di indennizzo sono adeguati/rivalutati in base all'evoluzione dell'Indice ISTAT.

## 7. Diritto di Recesso

### Diritto di recesso alla scadenza contrattuale

**AVVERTENZA:** nel contratto la regolamentazione del Diritto di Recesso può variare a seconda della scelta effettuata dal Contraente/Assicurato in ordine alla durata del contratto stesso, come di seguito precisato.

#### CONTRATTO DI DURATA ANNUALE

**Entrambe le Parti** possono recedere alla scadenza indicata in polizza, inviando lettera raccomandata nei termini e con le modalità disciplinate all'Articolo "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione", cui si rinvia.

#### CONTRATTO DI DURATA POLIENNALE (caso in cui NON sia stato applicata una riduzione di premio)

**Al solo Assicurato** è riconosciuta, ai sensi di Legge, la facoltà di recedere dal contratto alla scadenza di ogni singola annualità; mentre tale facoltà è riconosciuta ad **entrambe le Parti** solo con riferimento alla scadenza contrattuale indicata in polizza. I termini e le modalità di esercizio di tale diritto sono disciplinate nella seguente clausola che verrà riportata nel dettato di polizza: "Il sottoscritto contraente, avendo stipulato il presente contratto con la durata poliennale indicata nella Scheda di Polizza, prende atto della facoltà, concessagli ai sensi di legge, di recedere annualmente dal contratto stesso, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza di ogni annualità".

### Diritto di recesso per sinistro

**AVVERTENZA:** Le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto in caso di sinistro, come di seguito precisato. Qualora il Contraente rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Art. 3 del D.lgs 6 Settembre 2005, n. 206, ha la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro regolarmente denunciato. La medesima facoltà è prevista per la Società. Per i termini e le modalità di esercizio di tale facoltà si rinvia all'Articolo "Recesso in caso di sinistro" di cui alle Condizioni generali di Assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio.

### Diritto di recesso dalle garanzie

Limitatamente alla garanzia "Eventi socio politici" ed "Eventi socio politici estesi", ciascuna delle Parti può esercitare il diritto di recesso dalle garanzie in ogni momento. Per maggior dettaglio si rinvia alla normativa delle suddette condizioni particolari.

## 8. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

### Prescrizione dei Diritti

Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

## 9. Legge applicabile al contratto

### Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di **norme imperative** del diritto italiano.

## 10. Regime Fiscale **Trattamento Fiscale applicabile al contratto**

Al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta:

- **INCENDIO RISCHI NOMINATI: 13,50% (con Reddito Agrario) oppure 22,50%**
- **FURTO E RAPINA: 22,50%**
- **RESPONSABILITA' CIVILE: 13,50% (con Reddito Agrario) oppure 22,50%**

## C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 11. Sinistri – liquidazione dell'indennizzo

#### Modalità e termini della denuncia

**AVVERTENZA:** Il contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per la ricerca e stima del danno. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati:

- **INCENDIO RISCHI NOMINATI:** "Obblighi", "Determinazione del danno", "Anticipo dell'indennizzo", "Pagamento dell'indennizzo";
- **FURTO E RAPINA:** "Obblighi", "Determinazione del danno", "Pagamento dell'indennizzo", "Riduzione della somma assicurata", "Recupero dei Beni rubati";
- **RESPONSABILITA' CIVILE:** "Obblighi",

### 12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a **Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, 20122 Milano – Numero Verde 800686868 - Fax 02 72169145 – Indirizzo e.mail: [info@allianz.it](mailto:info@allianz.it)**.

Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Resta salva comunque per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo e ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.

### 13. Arbitrato

#### Ricorso all'Arbitrato



In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.

**Allianz SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.**

Allianz S.p.A.

George Sartorel

Marco Maraccani

# Glossario

**Allevamento intensivo:** allevamento di animali che non produce reddito agrario ai sensi del D.P.R. n.917 del 22/12/1986 agli effetti delle Imposte Dirette, in quanto l'allevamento avviene con mangimi non ottenibili per almeno un quarto dal terreno.

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Attività agrituristica:** l'attività di ricezione ed ospitalità esercitata da imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della proprietà agricola in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività agricola, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

**Azienda agricola:** il complesso di fondi agricoli, anche fra loro separati, di proprietà e/o in conduzione a imprenditore agricolo, con tutti i beni annessi e connessi (quali fabbricati e relativi contenuti, scorte e prodotti, macchine agricole, attrezzature ed impianti, compresi reparti sussidiari e relativi contenuti, adibiti ad uso esclusivo dell'azienda stessa, nonché dipendenze) impiegati per l'esercizio di un'attività con gestione economica unica ed autonoma.

Sono comunque escluse le seguenti attività industriali: enologiche, casearie, olearie, molitorie.

**Casseforti o armadi corazzati:** contenitori, aventi almeno le seguenti caratteristiche di base:

- a) pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da materiali e congegni atti a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali;
- b) movimento di chiusura:
  - azionante catenacci posti almeno su un lato del battente;
  - rifermato da serratura di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica o letterale;
- c) le casseforti a muro devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza danneggiamento del medesimo;

le casseforti non a muro e gli armadi corazzati devono avere un peso minimo di 200 Kg., in caso contrario devono essere ancorati al pavimento.

**Cliente:** colui la cui presenza nell'azienda agrituristica è registrata negli appositi documenti previsti dalla legge.

**Collezione:** raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari o curiosi.

**Contraente:** la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

**Danno liquidabile:** danno determinato in base a tutte le Condizioni di assicurazione, entro il limite della somma assicurata, senza tenere conto di scoperti e franchigie eventualmente applicabili.

**Franchigia:** la somma stabilita contrattualmente in cifra fissa che resta a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dal danno liquidabile.

**Furto (reato di):** l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, ai sensi dell'art. 624 del Codice Penale.

**Furto con destrezza:** il furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato.

**Imprenditore agricolo:** è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o che possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (Art.2135 del Codice Civile).

**Incendio:** la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro dopo l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo eventualmente previsti in polizza.

**Limite di indennizzo:** l'importo che rappresenta il massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate.

**Lastre:** lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all'esterno che all'interno del fabbricato indicato in polizza, stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili.

**Lavori agricoli:** i lavori che rientrano nell'attività dell'imprenditore agricolo a norma dell'art. 29 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, dell'art. 207 del D.P.R. n.1124 del 30/6/1965 e dell'art. 2135 del Codice Civile.

**Muro pieno:** il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm o in conglomerati incombustibili naturali o artificiali o in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore a una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

**Porta morta:** il passaggio coperto fra i fabbricati adibiti ad abitazione/ufficio/struttura agrituristica ed i fabbricati adibiti ad altro uso, compresi stalla e fienile, con aperture in corrispondenza soltanto del piano terreno. Esso non deve essere tramezzato e può

venire utilizzato soltanto per ricovero dei rotabili, macchine agricole ed attrezzi, esclusi i prodotti agricoli, salvo operazioni di carico e scarico. Se il vano è tramezzato orizzontalmente, esso può venire parificato a "porta morta" soltanto se il tramezzo è costituito da solaio incombustibile e purché i locali di abitazione siano separati dal fienile a mezzo di "muro pieno" nel tratto corrente dall'impostazione del tramezzo al tetto.

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Prestatori di lavoro:** tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

Non rientrano pertanto nella presente definizione i subappaltatori e i loro dipendenti.

**Primo rischio assoluto:** forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene quantificato fino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale (Art. 1907 del Cod. Civ.).

**Rapina (reato di):** l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, ai sensi dell'Art. 628 del Codice Penale.

**Scippo:** il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

**Scoperto:** la somma stabilita contrattualmente calcolata in percentuale sul danno liquidabile e da esso detratta.

**Serra:** l'intera costruzione, saldamente ancorata al terreno mediante cordoli o plinti in cemento od altri adeguati congegni, conforme a quanto previsto dalle norme UNI 6781-71 e tutte le opere murarie di rifinitura, compresi fissi od infissi.

**Sinistro:** il verificarsi del fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa e da cui è derivato un danno.

**Società:** la Società assicuratrice.

**Solaio:** il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

**Terrorismo:** qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

**Tetto:** l'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

**Titoli di credito:** i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari e postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili.

**Valore a nuovo:**

- per i fabbricati: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei locali assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per gli altri beni, ove previsto, il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

**Valori:** Carte valori e titoli di credito in genere, denaro, preziosi e gioielli, collezioni di oggetti preziosi.



# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**AVVERTENZA:** Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione delle discipline ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente /Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.

**AVVERTENZA:** In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio a quanto indicato "in polizza" ovvero negli "spazi di polizza" in ordine alle modalità di prestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo/Risarcimento nonché eventuali Scoperti e Franchigie.

## INDICE

1. Definizioni (integralmente contenute nel Glossario di cui alla Nota Informativa al Contraente)
2. Condizioni Generali di Assicurazione
3. Norme che regolano l'Assicurazione Incendio
4. Norme che regolano l'Assicurazione Furto
5. Norme che regolano l'Assicurazione Responsabilità Civile
6. In caso di Sinistro
7. Condizioni particolari di polizza

## 1 - Definizioni

Le definizioni di polizza non vengono riportate in questo documento Informativo, ma saranno presenti nella Polizza che Lei deciderà di sottoscrivere, poiché le stesse sono integralmente contenute nel Glossario di cui alla Nota Informativa al Contraente.

## 2 - Condizioni Generali di Assicurazione

- Art. 2.1** - Altre assicurazioni
- Art. 2.2** - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 2.3** - Modifiche dell'assicurazione
- Art. 2.4** - Recesso in caso di sinistro
- Art. 2.5** - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
- Art. 2.6** - Oneri fiscali
- Art. 2.7** - Rinvio alle norme di legge
- Art. 2.8** - Aggravamento del rischio
- Art. 2.9** - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

## 3 - Norme che regolano l'assicurazione Incendio

- Art. 3.1** – Beni assicurati
- Art. 3.2** – Oggetto dell'assicurazione
- Art. 3.3** – Esclusioni
- Operatività dell'assicurazione**
- Art. 3.4** – Caratteristiche costruttive del fabbricato
- Art. 3.5** – Tipo di utilizzo dei fabbricati
- Art. 3.6** – Colpa grave

## 4 - Norme che regolano l'assicurazione Furto

- Art. 4.1** – Beni assicurati
- Art. 4.2** – Oggetto dell'assicurazione
- Art. 4.3** – Esclusioni
- Operatività dell'assicurazione**
- Art. 4.4** – Caratteristiche costruttive del fabbricato e mezzi di protezione e chiusura dei locali
- Art. 4.5** – Beni dell'Azienda durante il trasferimento.
- Art. 4.6** – Assenza di sorveglianza
- Art. 4.7.** – Veicoli ricoverati nell'area o nei locali in uso all'Assicurato
- Art. 4.8** – Concomitanza di scoperti

## 5 - Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile

- Art. 5.1** - Oggetto dell'assicurazione
- Art. 5.2** - Esclusioni
- Art. 5.3** – Persone non considerate terzi
- Operatività dell'assicurazione**
- Art. 5.4** – Validità territoriale
- Art. 5.5** – Pluralità di assicurati
- Art. 5.6** - Numero degli addetti
- Art. 5.7** - Numero degli stagionali

6 - In caso di sinistro		
Settore Incendio	Settore Furto	Settore Responsabilità Civile
<b>Art. 6.1</b> - Obblighi <b>Art. 6.2</b> - Limite massimo dell'indennizzo <b>Art. 6.3</b> - Valutazione del danno <b>Art. 6.4</b> - Determinazione del danno <b>Art. 6.5</b> - Titorità dei diritti nascenti dal contratto <b>Art. 6.6</b> - Anticipo dell'indennizzo <b>Art. 6.7</b> - Pagamento dell'indennizzo	<b>Art. 6.8</b> - Obblighi <b>Art. 6.9</b> - limite massimo dell'indennizzo  <b>Art. 6.10</b> - Valutazione del danno <b>Art. 6.11</b> - Determinazione del danno <b>Art. 6.12</b> - Riduzione della somma assicurata <b>Art. 6.13</b> - Titorità dei diritti nascenti dal contratto <b>Art. 6.14</b> - Pagamento dell'indennizzo <b>Art. 6.15</b> - Recupero dei beni rubati	<b>Art. 6.16</b> - Obblighi <b>Art. 6.17</b> - Gestione delle vertenze e spese di resistenza

7 - Condizioni Particolari di polizza
I - Indicizzazione B - clausola Broker

Condizioni particolari Incendio	
<b>SOC</b> - Eventi socio politici <b>SOC Ter</b> - Eventi socio politici estesi <b>ATM</b> - Eventi atmosferici <b>SN</b> - Sovraccarico Neve <b>RT</b> - Ricorso Terzi <b>RL</b> - Rischio Locativo <b>PR</b> - Prodotti in refrigerazione <b>TE</b> - Terremoto	<b>IN</b> - Inondazione, alluvione e allagamento <b>SR</b> - Spese di ricerca e riparazione del guasto <b>AS</b> - Asfissia animali (estesa) <b>UBI</b> - Presenza di diverse ubicazioni <b>RR</b> - Rinuncia alla rivalsa <b>RRE</b> - Rinuncia alla rivalsa estesa <b>RAG</b> - Reddito Agrario

Condizioni particolari Furto	
<b>UBF</b> - Presenza di diverse ubicazioni <b>IA</b> - Impianto d'allarme	<b>ALLF</b> - Allevamento a carattere intensivo

Condizioni particolari Responsabilità Civile	
<b>INQ 1</b> - Danni da inquinamento	<b>STG</b> - Collaboratori stagionali
<b>INQ 2</b> - Danni da inquinamento per rottura impianti	<b>UBR</b> - Presenza di diverse ubicazioni <b>RAGr</b> - Reddito Agrario
<b>RC Inc</b> - Responsabilità Civile da incendio delle macchine agricole	<b>MAP</b> - Malattie professionali
<b>CT</b> - Contoterzismo agricolo <b>AG</b> - Agriturismo <b>EQU</b> - Attività equestri <b>RCF</b> - Responsabilità Civile della famiglia <b>CO 1</b> - Collaboratori Occasionali estesa	<b>CCC</b> - Cose in consegna e custodia <b>ALLRC</b> - Allevamento a carattere intensivo <b>INT</b> - Danni da interruzioni di attività <b>COND</b> - Danni a condutture ed impianti sotterranei

2	Condizioni Generali di Assicurazione	
	<p><b>Art. 2.1 Altre assicurazioni</b>            Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso, ai sensi dell'Art.1913 del Codice Civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.            Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato, in caso di sinistro, può chiedere l'intera indennità a uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'indennità corrisposta.            In caso di richiesta alla Società, essa liquiderà il sinistro comunque entro il limite dell'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, al netto degli eventuali scoperti e/o franchigie.</p>	
	<p><b>Art. 2.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia</b>            L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.            I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società e sono dovuti per intero anche se sono frazionati in più rate.            Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.</p>	
	<p><b>Art. 2.3 Modifiche dell'assicurazione</b>            Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.</p>	
	<p><b>Art. 2.4 Recesso in caso di sinistro</b>            Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.            La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.            In tutti i casi, verrà rimborsata al Contraente entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non trascorso sulle somme assicurate in essere al momento del recesso.</p>	
	<p><b>Art. 2.5 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione</b>            In mancanza di disdetta di una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.            Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.</p>	
	<p><b>Art. 2.6 Oneri fiscali</b>            Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.</p>	
	<p><b>Art. 2.7 Rinvio alle norme di legge</b>            Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.</p>	
	<p><b>Art. 2.8 Aggravamento del rischio</b>            Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.            Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.</p>	

	<p>L'omissione della comunicazione di circostanze aggravanti il rischio non comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione dell'assicurazione se è avvenuta senza dolo o colpa grave.</p> <p>In tal caso la Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.</p>	
	<p><b>Art. 2.9 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio</b>                  Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.</p> <p>Le dichiarazioni inesatte od incomplete non comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione dell'assicurazione unicamente nel caso in cui siano avvenute senza dolo o colpa grave. In tal caso la Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente all'eventuale maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note.</p>	

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE		
3	Norme che regolano l'assicurazione Incendio	
	<p><b>Art. 3.1 Beni assicurati</b>  <b>Macchine agricole a "Valore a nuovo"</b></p> <p>Premesso che fatta eccezione per "Valori", scorte e prodotti, bestiame, oggetti pregiati, autovetture, motocicli, ciclomotori, caravan ed autocaravan, l'assicurazione è stipulata a <b>Valore a nuovo</b>, la Società assicura i seguenti beni, anche se di proprietà di terzi (laddove non altrimenti precisato), per le somme indicate negli appositi spazi di polizza, con i limiti di indennizzo ivi indicati:</p>	
	<p><b>In alternativa alla precedente</b>  <b>Macchine agricole a "Valore allo stato d'uso"</b></p> <p>Premesso che fatta eccezione per "Valori", scorte e prodotti, bestiame, macchine agricole ed oggetti pregiati, autovetture, motocicli, ciclomotori, caravan ed autocaravan, l'assicurazione è stipulata a <b>Valore a nuovo</b>, la Società assicura i seguenti beni, anche se di proprietà di terzi (laddove non altrimenti precisato), per le somme indicate negli appositi spazi di polizza, con i limiti di indennizzo ivi indicati:</p>	
	<p><u>il Fabbricato</u> o parte di esso, la cui ubicazione è indicata in polizza, inteso come l'intera costruzione edile costituente l'insieme dei locali adibiti all'esercizio della attività assicurata compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i fabbricati destinati a dipendenze, servizi accessori e abitazioni civili, anche in corpo separato, con caratteristiche costruttive conformi all'Art. "Caratteristiche costruttive del fabbricato" del Settore Incendio, purché gli stessi siano posti nell'ambito dell'azienda garantita;</li> <li>• fissi ed infissi, tutte le parti ed opere murarie di finitura, di abbellimento, di fondazione o interrate, tettoie, recinzioni e cancelli, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi (comprese le insegne), antenne, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, pannelli solari, installazioni od impianti sportivi e da gioco (come campi da tennis, piscine), nonché affreschi e statue non aventi valore artistico, il tutto considerato immobile per natura o per destinazione e comunque di pertinenza del fabbricato stesso, con esclusione delle attrezzature e degli impianti necessari alla conduzione dell'azienda agricola.</li> </ul> <p>Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.</p> <p>Sono sempre escluse le serre nonché i fabbricati che non siano in buono stato di statica e manutenzione.</p>	
	<p>il <u>Contenuto</u> posto nei locali del fabbricato la cui ubicazione è indicata in polizza:</p>	

	<p>mobilio, arredamento, vestiario, strumenti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, compresi impianti di prevenzione o allarme, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti, blocchi di cassette di sicurezza, eventuali opere di abbellimento, sistemazione ed utilità poste in essere dall'Assicurato, nonché tutto quanto serve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>per uso di ufficio</b></li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>per uso di casa e personale</b> posto nei locali dell'<b>abitazione e</b>, con il massimo indennizzo di € 2.500 per singolo oggetto, nelle eventuali <b>dipendenze</b> di pertinenza del fabbricato, anche in locali non comunicanti con quelli dell'abitazione, sempreché ad uso esclusivo dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per l'esercizio <b>dell'attività agrituristica</b>, posto nei locali adibiti a tale attività</li> </ul>	
	<p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli <b>oggetti pregiati</b> ossia: pellicce, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, tappeti, sculture, statue ed altri oggetti d'arte, oggetti d'argento nonché collezioni e raccolte di oggetti non preziosi, con il massimo di Euro 12.500 per singolo oggetto.</li> </ul> <p>Quanto sopra, ad esclusione degli oggetti pregiati, anche posto occasionalmente all'aperto, purché nei pressi dei locali contenenti i beni assicurati.</p>	
	<p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i "valori"</li> <li>• i veicoli aerei</li> <li>• i natanti ed i veicoli a motore iscritti al P.R.A</li> <li>• i beni in leasing già assicurati con apposita copertura per evento previsto dalla presente polizza "settore incendio"</li> <li>• i beni assicurati con separata polizza "elettronica"</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i beni di proprietà dei clienti della struttura agrituristica</li> </ul>	
	<p><b>i "Valori"</b> di proprietà dell'Assicurato posti all'interno dei locali contenenti i beni assicurati con il massimo di Euro 2.500 per singolo oggetto e di Euro 1.000 per il denaro.</p>	
	<p>L'assicurazione è estesa fino alla concorrenza del 10% delle somme assicurate per l'abitazione principale alla partita Contenuto e "valori", con il massimo di Euro 50.000, ai beni di proprietà dell'Assicurato posti <b>in locali di villeggiatura</b>, compresa la dimora saltuaria, entro i confini dei Paesi Europei, occupati dallo stesso o dai suoi familiari conviventi, limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo.</p>	
	<p><b><u>i Beni e i "Valori" portati dai clienti della struttura agrituristica</u></b></p> <p>"Valori", vestiario ed indumenti in genere, macchine fotografiche, cineprese, videocamere, telefoni cellulari, apparecchi radio, biciclette e quant'altro portato dai clienti ospiti della struttura agrituristica, con esclusione di natanti e di veicoli iscritti al P.R.A;</p> <p>le <b><u>Autovetture, i motocicli, i ciclomotori, i caravan e gli autocaravan di proprietà dei clienti della struttura agrituristica</u></b> parcheggiati in autorimessa e/o area, anche all'aperto, di esclusiva pertinenza della struttura stessa.</p>	
	<p>Le <b><u>Scorte e i prodotti</u></b>: tutto ciò che viene prodotto, di origine vegetale e animale e successivamente lavorato, conservato, utilizzato o venduto nell'ambito dell'azienda e tutto ciò che serve ad esercitare l'attività agricola, posto sottotetto e negli impianti (quali silos, essiccatoi</p>	

	<p>fissi, vasche, serbatoi). Sono compresi: i carburanti, i combustibili e gli infiammabili per il funzionamento delle macchine agricole e degli impianti <b>aziendali</b>. Sono altresì compresi gli imballaggi ed i contenitori di capacità fino a 100 litri.</p> <p>Sono esclusi: i prodotti non raccolti, i cereali non trebbiati, salvo quelli ricoverati sottotetto ai fabbricati aziendali, i foraggi, il tabacco, le fibre tessili, il bestiame vivo e tutto ciò che non rientra nell'esercizio normale dell'agricoltura, come da Art. 2135 del Codice Civile.</p> <p>Limitatamente alle garanzie previste all'Art. "Oggetto dell'assicurazione" sono compresi i danni alle scorte ed ai prodotti posti all'aperto o sui mezzi di trasporto, purché nell'ambito dell'azienda garantita.</p>	
	<p><u>le "Attrezzature", gli impianti</u></p> <p>Per attrezzature ed impianti si intendono: il complesso di attrezzi, macchinari, arnesi, utensili impianti (anche industriali, compresi quelli elettrici, elettronici e di condizionamento) necessari alla conduzione dell'azienda agricola, nonché quant'altro formi la normale dotazione dell'azienda stessa, con accessori e relativi pezzi di ricambio.</p> <p>Sono compresi: i contenitori di capacità superiore a 100 litri, i silos anche in vetroresina e in altri materiali combustibili, i teli per la protezione e la raccolta dei prodotti e le reti antigrandine, l'attrezzatura anche fissa di stalla, di mungitura e di cantina, le celle frigorifere e ad atmosfera controllata, gli impianti per la produzione del freddo destinati alla conservazione dei prodotti, nonché gli essiccatoi</p> <p><u>Sono altresì assicurate le serre di pertinenza dell'azienda agricola con le modalità previste all'Art. "Oggetto dell'assicurazione".</u></p> <p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutto ciò che non rientra nell'esercizio normale dell'agricoltura, come da art. 2135 del Codice Civile</li> <li>- i beni in leasing già assicurati per un evento previsto dalla presente polizza "settore incendio"</li> <li>- i veicoli aerei</li> <li>- i veicoli non a destinazione agricola iscritti al P.R.A e i ciclomotori.</li> </ul>	
	<p><u>le "macchine agricole"</u></p> <p>Per macchine agricole si intendono: macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole, compresi i relativi rimorchi.</p> <p>Le macchine agricole s'intendono assicurate anche all'esterno dei fondi aziendali, in sosta o in circolazione, entro i confini del territorio italiano e degli stati limitrofi.</p> <p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutto ciò che non rientra nell'esercizio normale dell'agricoltura, come da art. 2135 del Codice Civile</li> <li>- i beni in leasing già assicurati per un evento previsto dalla presente polizza "settore incendio"</li> <li>- i veicoli aerei</li> <li>- i veicoli non a destinazione agricola iscritti al P.R.A e i ciclomotori.</li> </ul>	
	<p><u>il Bestiame:</u> bovini, ovini, caprini, conigli, suini, struzzi, avicoli in genere, equini con selle e finimenti. Sono altresì compresi: gli animali domestici, le api e le arnie. Sono esclusi: gli equini da corsa e da concorsi ippici in genere, gli animali esotici e da pelliccia, nonché l'itticoltura.</p> <p>E' ammesso che il bestiame sia ovunque posto sui fondi dell'azienda garantita, sui pascoli (compreso l'alpeggio) e sulle strade che ivi conducono, presso fiere e mercati e durante i</p>	

	<p>trasferimenti su veicoli utilizzati dall'azienda garantita, purchè in territorio italiano e stati limitrofi.</p>	
	<p><b>i Foraggi in cumuli:</b> prodotti vegetali essiccati, utilizzati per l'alimentazione del bestiame, paglia, stame e simili, posti all'aperto o sottotetto, ovunque, anche sui mezzi di trasporto o negli impianti, quali silos ed essiccatoi, purché nell'ambito dell'azienda garantita. Si intende per "cumulo" l'insieme dei foraggi posti all'aperto e separati tra di loro da spazio vuoto inferiore a 20 metri, oppure posti sottotetto di uno stesso fabbricato, o di più fabbricati comunicanti, in locali non separati tra di loro da "muro pieno" o da "porta morta" o distanti tra loro meno di 10 metri.</p>	
	<p>La Società ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.</p>	
	<p><b>Art. 3.2– Oggetto dell'assicurazione</b></p> <p>La Società indennizza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>incendio;</b></li> <li>• <b>fulmine;</b></li> <li>• <b>esplosione</b> e scoppio;</li> <li>• <b>caduta di aeromobili</b>, loro parti o cose trasportate, corpi celesti;</li> <li>• <b>eventi consequenziali</b> e più precisamente: sviluppo di fumi, gas e vapori, calore, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse;</li> <li>• <b>implosione;</b></li> <li>• <b>fuoriuscita di fumo</b> da fonti di calore;</li> <li>• <b>urto di veicoli stradali o di natanti</b> non appartenenti e non in uso all'Assicurato, in transito sulla pubblica via;</li> <li>• <b>onda sonica</b> provocata da aeromobili e simili;</li> <li>• <b>caduta di ascensori</b> e montacarichi, compresi i danni materiali e diretti alla cabina e relative parti meccaniche, elettriche ed elettroniche dell'impianto;</li> <li>• <b>i guasti</b> cagionati per ordine dell'Autorità o causati dall'Assicurato o da terzi per impedire od arrestare l'incendio od altro evento assicurato;</li> </ul> </li> </ul>	
	<p><b>i danni ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua o altri fluidi</b> a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, <b>igienici</b>, tecnici o di riscaldamento, di pertinenza del fabbricato della struttura assicurata.</p> <p>Sono sempre esclusi i danni dovuti a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) umidità, stillicidio ed infiltrazione di acqua piovana;</li> <li>b) rigurgito di fognature, scarichi e pluviali salvo quelli di pertinenza della struttura assicurata purché conseguenti a rottura;</li> <li>c) marcescenza, fermentazione ed autocombustione relativamente a scorte, prodotti e foraggi;</li> <li>d) rottura degli impianti automatici di estinzione incendio;</li> <li>e) rottura di apparecchi elettrodomestici utilizzatori;</li> </ol> <p>Relativamente ai danni da fuoriuscita di acqua o altri fluidi sono inoltre esclusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>f) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione</li> <li>g) i danni causati a bestiame vivo;</li> </ol>	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>le spese necessariamente sostenute per lo <b>smassamento dei cumuli di foraggio</b> colpiti da fermentazione anormale, al fine di limitare tale fermentazione e la conseguente autocombustione, con il limite del 30% della somma assicurata per il foraggio;</li> <li>i danni subiti dal foraggio assicurato per effetto di eccessiva <b>fermentazione e/o di autocombustione</b> anche senza sviluppo di incendio;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>i danni di asfissia</b> che colpiscano gli animali assicurati con la partita bestiame dovuti agli <b>eventi consequenziali</b> con esclusione dei danni derivanti da guasti o blocchi negli impianti di aerazione e/o di condizionamento comunque avvenuti ;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>i danni</b> cagionati al bestiame <b>da folgorazione</b> dovuta a guasto di impianti elettrici o di meccanismi azionati da energia elettrica, la garanzia è operante solo se gli impianti elettrici sono realizzati a norma di legge;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>i danni di <b>dispersione dei liquidi</b>:             <ul style="list-style-type: none"> <li>i danni consistenti nella perdita di vino e aceto, latte, olio alimentare, mangimi liquidi posti in contenitori di uso specifico di capacità uguale o superiore a 100 litri, causata da guasto o rottura dei contenitori stessi e/o delle loro relative valvole, saracinesche o altre apposite chiusure e delle tubazioni;</li> <li>i danni causati ad altri beni dalla dispersione del liquido.</li> </ul> <p>Sono <b>esclusi</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i danni da stillicidio o dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori e delle loro chiusure o dei loro componenti;</li> <li>le spese sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto o della rottura.</li> </ol> <p>La garanzia è prestata previa detrazione, per ciascun sinistro, di un importo pari al 5% del valore totale del liquido contenuto nel recipiente ed un massimo risarcimento per sinistro e per anno del 30% del valore assicurato alla partita "Scorte e prodotti" .</p> </li> </ul>	
	<p><b><u>Saranno altresì indennizzati a "Primo rischio assoluto" e sino alla concorrenza, per ciascuna garanzia e per sinistro, della somma indicata negli appositi spazi di polizza, fermo quanto stabilito dall'Art. "Limite massimo dell'indennizzo":</u></b></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>i danni subiti dai <b>Beni e "Valori" portati dai clienti nella struttura agrituristica</b></li> <li>i danni subiti da <b>autovetture, motocicli, ciclomotori, caravan ed autocaravan dei clienti della struttura agrituristica</b> parcheggiati in autorimessa e/o area, anche all'aperto, di esclusiva pertinenza della struttura stessa</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>i danni di <b>correnti, di scariche o di altri fenomeni elettrici</b> da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresa l'azione del fulmine, a macchine e impianti elettrici, nonché a impianti e apparecchiature elettroniche, personal computer, apparecchi e circuiti compresi. I danni agli impianti ed alle apparecchiature necessari alla conduzione dell'azienda agricola, causati da fenomeno elettrico, sono indennizzabili a condizione che l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano conformi alle norme di legge.</li> </ul> <p>Sono sempre <b>esclusi</b> i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>causati da usura o da carenza di manutenzione;</li> <li>verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;</li> <li>dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore.</li> </ol> <p>Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nelle seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nel caso di danni inerenti ai fabbricati adibiti ad abitazione/ufficio/struttura agrituristica ed al relativo contenuto con applicazione di una franchigia di Euro 250 per ciascun sinistro,</li> </ol>	

	<p>b) negli altri casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250 per ciascun sinistro, qualora il fenomeno elettrico di origine esterna abbia danneggiato un dispositivo di protezione contro i danni o disturbi elettrici dedicato alle apparecchiature elettroniche, oppure un altro dispositivo di protezione contro la sovratensione o la sovracorrente, installato tra il contatore dell'azienda distributrice di corrente e gli impianti e le apparecchiature ad esso collegati;</li> <li>• con applicazione di uno scoperto del 50% con il minimo di Euro 250 per ciascun sinistro, qualora il dispositivo di protezione sopraindicato non risulti danneggiato o non sia presente.</li> </ul> <p>La somma indicata in polizza per i danni di fenomeno elettrico deve intendersi limite massimo di indennizzo per ciascun periodo assicurativo annuo.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le spese sostenute per <b>demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare</b> nella più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza con il sottolimito del 10% dell'indennizzo ed il massimo di Euro 10.000 per i residui in cemento-amianto. Sono comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni o integrazioni.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le spese sostenute in caso di <b>rottura accidentale delle "Lastre"</b> per la loro sostituzione con altre nuove od equivalenti per caratteristiche, comprese eventuali loro lavorazioni, iscrizioni e decorazioni nonché i costi di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto. La garanzia è prestata con il limite di indennizzo per singola lastra come previsto negli appositi spazi indicati in polizza. Sono escluse le rotture derivanti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- da operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici;</li> <li>- da rimozione delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate.</li> </ul> <p>Sono inoltre escluse le rotture di lastre che, alla data di entrata in vigore della presente polizza, non fossero integre ed esenti da difetti.</p> <p>Non costituiscono rotture indennizzabili a termini della presente polizza le scheggiature e le rigature;</p> <p><b>e con il limite di € 25.000 per sinistro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>le spese necessarie per il rifacimento di documenti</b>, archivi, registri, disegni e materiale meccanografico e supporto dati, semprechè tale rifacimento sia effettuato entro il termine di dodici mesi dal sinistro, escluso il risarcimento di ogni valore artistico o scientifico</li> <li>• le spese necessariamente sostenute per <b>rimuovere, trasferire provvisoriamente e ricollocare</b> i beni mobili assicurati non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati esclusivamente nel caso che la loro rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni entro comunque il 10% dell'indennizzo</li> </ul> </li> </ul>	
	<p><b>e con il limite di € 5.000 per sinistro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per gli onorari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- di progettisti, consulenti e periti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati, entro comunque il 5% dell'indennizzo</li> <li>- del perito scelto e nominato conformemente al disposto contenuto nell'Art. "Valutazione del danno" del settore Incendio, entro comunque il 5% dell'indennizzo.</li> </ul> </li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>i danni subiti dalle serre</b>, con strutture portanti verticali e del tetto in materiali incombustibili, coperte in vetro o materiale plastico rigido, ancorate al terreno mediante cordoli od altri adeguati congegni. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.000.</li> </ul>	
	<p>In caso di sinistro riguardante le partite tutte, ad eccezione di: Rottura Lastre, Fenomeno elettrico, Spese di demolizione e sgombero, Ricorso Terzi, Rischio Locativo, Prodotti in refrigerazione e Spese di ricerca e riparazione guasti, se presenti, sarà riconosciuta un'indennità aggiuntiva pari al 10% dell'indennizzo con il limite di Euro 50.000 per sinistro e per anno assicurativo, fermo quanto stabilito dall'Art. "Limite massimo dell'indennizzo".</p> <p>In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società rimborsa, le spese straordinarie documentate purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività.</p> <p><b>e con il limite di Euro 5.000 per sinistro previa detrazione di Euro 250 :</b></p> <p>La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute al momento in cui si è verificato il sinistro.</p> <p>La società non rimborsa le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'attività causati da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;</li> <li>difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.</li> </ol>	
	<p><b>Art. 3.3 - Esclusioni</b> Sono sempre comunque esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>verificatisi in occasione di: atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, a meno che il sinistro non sia in alcuna relazione con i suddetti eventi;</li> <li>verificatisi in occasione di: esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provenienti dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a meno che il sinistro non sia in alcuna relazione con i suddetti eventi;</li> <li>causati e/o derivati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, del Contraente o dell'Assicurato, di terzi compresi i dipendenti, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;</li> <li>causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, mareggiate, cedimento del terreno, gelo, nevicate, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;</li> <li>di smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;</li> <li>alla macchina od all'impianto in cui si è verificato uno scoppio o un'implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;</li> <li>subiti dai prodotti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione e/o mantenimento del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno;</li> <li>derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software, salvo che sia provocata da un evento altrimenti indennizzabile che abbia colpito i beni assicurati.</li> </ol>	

<b>Operatività dell'assicurazione Incendio</b>	
	<p><b>Art. 3.4 Caratteristiche costruttive del fabbricato</b> Il fabbricato o i fabbricati, di cui fanno parte i locali indicati in polizza e le eventuali dipendenze, sono costruite con</p> <p><u>Classe 1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ strutture portanti verticali in materiali incombustibili;</li> <li>▪ pareti esterne in materiali incombustibili;</li> <li>▪ manto di copertura del tetto in materiali incombustibili o in tegole bituminose.</li> </ul> <p><u>Classe 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ strutture portanti verticali in materiali incombustibili;</li> <li>▪ pareti esterne in materiali incombustibili;</li> <li>▪ manto di copertura del tetto in materiali anche combustibili.</li> </ul> <p><u>Classe 3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ strutture portanti verticali in materiali incombustibili;</li> <li>▪ pareti esterne in materiali anche combustibili;</li> <li>▪ manto di copertura del tetto in materiali anche combustibili.</li> </ul> <p><u>Classe 4</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ strutture portanti verticali in materiali anche combustibili;</li> <li>▪ pareti esterne in materiali anche combustibili;</li> <li>▪ manto di copertura del tetto in materiali anche combustibili.</li> </ul> <p>Relativamente alle Classi 1) e 2) le pareti esterne possono comunque</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ essere in materiali combustibili fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espansive né alveolari;</li> <li>▪ impiegare materiali combustibili per l'impermeabilizzazione o il rivestimento, <ul style="list-style-type: none"> <li>- se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo,</li> <li>- se rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili.</li> </ul> </li> </ul> <p>Relativamente alla Classe 1) il manto di copertura del tetto può comunque essere in materiali combustibili</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per la totalità della sua superficie, se le strutture portanti del tetto <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono costituite in materiali incombustibili;</li> <li>- sono costituite in materiali combustibili ma esistono solai costituiti in materiali incombustibili;</li> </ul> </li> </ul> <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ fino a 1/3 della sua superficie se questi materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espansive né alveolari;</li> </ul> <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ fino a 1/10 della sua superficie, in tutti gli altri casi.</li> </ul> <p>Per tutte le Classi è consentito non considerare le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal fabbricato stesso e delle eventuali dipendenze.</p> <p>Ai fini della determinazione delle caratteristiche costruttive del fabbricato, il legno lamellare utilizzato in edilizia è considerato materiale incombustibile.</p> <p>Limitatamente ai fabbricati destinati ad allevamento intensivo avicolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è ammesso che le coibentazioni siano in materiale combustibile, con esclusione del legno;</li> <li>- in caso di sinistro causato da cappe radianti, o analoghi impianti di riscaldamento con presenza di lettiere di paglia, segatura o simili, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 20% per ogni sinistro ed in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri e per anno assicurativo, un importo superiore al 70% della somma assicurata relativa agli enti di</li> </ul>

	cui all'Art. "Beni assicurati" del settore incendio.	
	<p><b>Art. 3.5 Tipo di utilizzo dei fabbricati</b></p> <p>Premesso che si intendono assicurati i fabbricati tutti dell'azienda agricola con riferimento alla/e ubicazioni indicate in polizza, gli stessi possono essere così classificati in base all'uso:</p> <p>A) <b>abitazione/ufficio, struttura agrituristica</b>, separati da altri fabbricati da: "muro pieno" e/o "porta morta" e/o da spazio vuoto non inferiore a un metro.</p> <p>B) a <b>qualsiasi uso</b> senza presenza di foraggi essiccati, fibre tessili e tabacco, separati da eventuali depositi di foraggi da "muro pieno" e/o "porta morta" e/o da spazio vuoto non inferiore a un metro. E' tollerata la presenza di foraggi essiccati, per un quantitativo non superiore a q.li.5 o posti in silos incombustibili. Sono comunque esclusi i locali destinati all'allevamento avicolo, nonché le distillerie.</p> <p>C) a <b>qualsiasi uso anche con presenza di foraggi</b> essiccati o solo deposito di foraggi, compresi i locali destinati all'allevamento avicolo. Sono comunque escluse le distillerie.</p>	
	<p><b>Art. 3.6 Colpa grave</b></p> <p>L'assicurazione è prestata anche per i danni materiali e diretti da incendio ed altro evento assicurato in polizza causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>colpa, anche grave</b>, dell'Assicurato o del Contraente e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, compresi il coniuge e i figli maggiorenni conviventi;</li> </ul>	

4	Norme che regolano l'assicurazione Furto
	<p><b>Art. 4.1 Beni assicurati</b></p> <p>Premesso che fatta eccezione per "Valori", scorte e prodotti, bestiame, oggetti pregiati ed autoveicoli e motocicli, l'assicurazione è stipulata a <i>Valore a nuovo</i>, la Società assicura i seguenti beni, anche se di proprietà di terzi (laddove non altrimenti precisato), per le somme indicate negli appositi spazi di polizza:</p>
	<p><b>il Contenuto</b>, posto nei locali del fabbricato la cui ubicazione è indicata in polizza:</p> <p>mobilio, arredamento, vestiario, strumenti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, e compresi impianti di prevenzione o allarme, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti, blocchi di cassette di sicurezza, impianti gas, luce, acqua, telefono di proprietà delle Società erogatrici, esistenti nei locali occupati dall'Assicurato, suscettibili o no di essere considerati immobili per natura o per destinazione (con esclusione delle attrezzature e degli impianti necessari alla conduzione dell'azienda agricola), eventuali opere di abbellimento, sistemazione ed utilità poste in essere dall'Assicurato, nonché tutto quanto serve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per uso di ufficio</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per uso di casa e personale, posto nei locali <b>dell'abitazione</b> e, con il massimo indennizzo di € 2.500 per singolo oggetto nelle eventuali <b>dipendenze</b> di pertinenza del fabbricato, anche in locali non comunicanti con quelli dell'abitazione, sempreché ad uso esclusivo dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per l'esercizio <b>dell'attività agrituristica</b>, posto nei locali adibiti a tale attività</li> </ul>
	<p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli <b>oggetti pregiati</b> ossia: pellicce, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, tappeti, sculture, statue ed altri oggetti d'arte, oggetti d'argento nonché collezioni e raccolte di oggetti non preziosi, con il massimo di Euro 12.500 per singolo oggetto, con esclusione di quelli posti nelle dipendenze.</li> </ul> <p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i "valori"</li> <li>• i veicoli aerei</li> <li>• i natanti ed i veicoli a motore iscritti al P.R.A</li> <li>• i beni in leasing già assicurati per un evento previsto dalla presente polizza "settore furto"</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i beni di proprietà dei clienti della struttura agrituristica</li> </ul>
	<p><b>i "Valori"</b> posti all'interno dei locali contenenti i beni assicurati con il massimo di € 1.000 per il denaro.</p> <p><i>Relativamente ai danni di furto, rapina i "Valori" sono interamente custoditi in "casseforti o armadi corazzati", la somma per essi assicurata si intende triplicata, sempreché:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>relativamente ai danni di furto, l'autore dello stesso, dopo essersi introdotto nei locali contenenti i beni assicurati in uno dei modi previsti dall'Art. "Oggetto dell'assicurazione", abbia asportato la cassaforte o l'armadio corazzato o violato gli stessi mediante rottura, scasso o con uso di grimaldelli o di arnesi simili o con uso di chiavi false;</i></li> <li>• <i>relativamente ai danni di rapina, l'autore delle stesse abbia costretto le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia ad aprire la cassaforte o l'armadio corazzato.</i></li> </ul>
	<p><b>i "Valori"</b> posti all'interno dei locali contenenti i beni assicurati purché, limitatamente alla garanzia furto, siano riposti in: cassette, mobili, armadi e registratori di cassa tutti chiusi a chiave, in cassette di sicurezza, in "casseforti o armadi corazzati" specificati in polizza.</p>

	Sono compresi i "Valori" dei clienti consegnati all'esercente della struttura agrituristica.	
	L'assicurazione è estesa, fino alla concorrenza del 10% delle somme assicurate per l'abitazione principale alla partite Contenuto e "Valori" ai beni di proprietà dell'Assicurato posti <b>in locali di villeggiatura</b> , compresa la dimora saltuaria, entro i confini dei Paesi Europei, occupati dallo stesso o dai suoi familiari conviventi, - limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo.	
	<b><u>le Autovetture e i motocicli di proprietà dei clienti della struttura agrituristica</u></b>	
	<b><u>i Beni e i "Valori" trasportati al di fuori dei locali contenenti i beni assicurati</u></b> , compresi quelli dei clienti, consegnati all'esercente della struttura agrituristica	
	<p>Le <b>Scorte e i prodotti</b>: tutto ciò che viene prodotto, di origine vegetale e animale e successivamente lavorato, conservato, utilizzato o venduto nell'ambito dell'azienda e tutto ciò che serve ad esercitare l'attività agricola, posto sottotetto e negli impianti (quali silos, essiccatoi fissi, vasche, serbatoi). Sono compresi: i carburanti, i combustibili e gli infiammabili per il funzionamento delle macchine agricole e degli impianti aziendali. Sono altresì compresi gli imballaggi ed i contenitori di capacità fino a 100 litri.</p> <p><i>Sono esclusi: i prodotti non raccolti, i cereali non trebbiati, salvo quelli ricoverati sottotetto ai fabbricati aziendali; i foraggi, il tabacco, le fibre tessili, il bestiame vivo e tutto ciò che non rientra nell'esercizio normale dell'agricoltura, come da art. 2135 del Codice Civile.</i></p> <p>Le garanzie furto e rapina si intendono estese alle scorte ed ai prodotti posti sui fondi aziendali, in aree recintate, a distanza non superiore a m.200 dai locali adibiti ad abitazione principale dell'Assicurato o di altra persona partecipe alla conduzione aziendale. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.000.</p>	
	<p>Le <b>Macchine agricole</b>: macchine a ruote o a cingoli destinate o impiegate nelle attività agricole, compresi i relativi rimorchi agganciati. Sono altresì compresi gli essiccatoi mobili ed i prodotti in essi contenuti.</p> <p><i>Le garanzie furto e rapina si intendono estese alle macchine agricole poste anche all'esterno dei fondi aziendali, in sosta o in circolazione nei confini del territorio italiano e degli Stati limitrofi. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di Euro 500.</i></p>	
	<p>Le <b>Attrezzature e gli impianti</b>: il complesso di attrezzi, macchinari, arnesi, utensili ed impianti (anche industriali, compresi quelli elettrici, elettronici e di condizionamento) necessari alla conduzione dell'azienda agricola, nonché quant'altro formi la normale dotazione dell'azienda stessa, con accessori e relativi pezzi di ricambio.</p> <p>Sono compresi: i contenitori di capacità superiore a 100 litri, i silos anche in vetroresina e in altri materiali combustibili, i teli per la protezione e la raccolta dei prodotti e le reti antigrandine, l'attrezzatura anche fissa di stalla, di mungitura e di cantina, le celle frigorifere e ad atmosfera controllata, gli impianti per la produzione del freddo destinati alla conservazione dei prodotti, nonché gli essiccatoi fissi.</p> <p>Le garanzie furto e rapina si intendono estese alle attrezzature ed agli impianti posti sui fondi aziendali, in aree recintate, a distanza non superiore a m 200 dai locali adibiti ad abitazione principale dell'Assicurato o di altra persona partecipe alla conduzione aziendale. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di Euro1000.</p>	
	<p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● tutto ciò che non rientra nell'esercizio normale dell'agricoltura, come da art. 2135 del Codice Civile</li> <li>● i beni in leasing già assicurati per un evento previsto dalla presente polizza "settore furto"</li> </ul>	

	<p>Sono altresì esclusi</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i veicoli aerei</li> <li>• i veicoli non a destinazione agricola iscritti al P.R.A ed i ciclomotori.</li> </ul>	
	<p>Il <b>Bestiame</b>: bovini, ovini, caprini, conigli, suini, struzzi, avicoli in genere, equini, compresi selle e finimenti fino al 10% della somma assicurata alla partita bestiame, con il massimo di Euro 2.500 per singola sella. Sono altresì compresi gli animali domestici, le api e le arnie. Sono esclusi: gli equini da corsa e da concorsi ippici in genere, gli animali esotici e da pelliccia, nonché l'itticoltura. Le garanzie furto e rapina si intendono estese al bestiame posto sui fondi aziendali, in aree recintate, a distanza non superiore a m 200 dai locali adibiti ad abitazione principale dell'Assicurato o di altra persona partecipe alla conduzione aziendale. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.000.</p>	
	<p>La Società ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.</p> <p><b>Art. 4.2 Oggetto dell'assicurazione</b></p> <p>Premesso che l'assicurazione è prestata a <b>Primo rischio assoluto</b>, senza quindi applicare il disposto di cui all'Art.1907 Cod.Civ. "Assicurazione parziale", la Società indennizza <b>previa detrazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 250 ed il massimo di Euro 2.500, i danni materiali e diretti di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Furto dei beni assicurati alla/e partita/e:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contenuto</li> <li>• "Valori" posti all'interno dei locali contenenti i beni assicurati</li> <li>• scorte e prodotti</li> <li>• macchine agricole</li> <li>• attrezzature e impianti</li> <li>• bestiame</li> </ul> </li> </ul>	
	<p>a condizione che l'autore del furto stesso si sia introdotto nei locali indicati in polizza:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) violandone le difese esterne mediante:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;</li> <li>2. uso di chiavi false;</li> <li>3. uso fraudolento di chiavi autentiche;</li> </ol> </li> <li>b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;</li> <li>c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.</li> </ol> <p>Se per tutti i beni assicurati o per parte di essi sono previste, negli appositi spazi indicati in polizza, dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali con le modalità sopra indicate, abbia violato tali mezzi in uno dei modi previsti alla lettera a) punti 1) e 2).</p>	
	<p>Durante le ore di apertura al pubblico della struttura agrituristica</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la garanzia vale anche se non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali previsti all'Art. "Caratteristiche costruttive del fabbricato e mezzi di protezione e chiusura dei locali" a condizione che nella struttura stessa vi sia la costante presenza dell'Assicurato/del gestore o dei suoi familiari o delle persone con lui coabitanti o dei</li> </ul>	



	<p>suoi prestatori di lavoro o di persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali o dei beni assicurati;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se per tutti i beni assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto abbia violato tali difese mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rapina dei beni assicurati, avvenuta nei locali in cui si trovano gli enti assicurati anche nel caso in cui</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette ad entrare nei locali stessi;</li> <li>b) L'Assicurato, i suoi familiari, i suoi prestatori di lavoro vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi sia verso altre persone.</li> </ol> <p><u>Sono parificati ai danni del furto, della rapina e dell'estorsione i guasti cagionati dai ladri ai beni assicurati in occasione di furto, rapina consumati o tentati.</u></p> <p><b>previa detrazione di uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 250, i danni materiali e diretti a:</b></p> </li> <li>• <b>Eventi particolari</b>, quali furto, rapina ed verificatisi nei locali contenenti i beni assicurati in occasione di tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, scioperi.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Beni e "Valori" trasportati al di fuori dei locali in cui si trovano gli enti assicurati</b> Relativamente ai beni e ai "valori" l'assicurazione è prestata contro:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei beni suddetti;</li> <li>b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano tali beni;</li> <li>c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i beni e i "valori" medesimi;</li> <li>d) la rapina commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o prestatori di lavoro di fiducia addetti all'attività di trasporto mentre, al di fuori dei locali dell'esercizio, detengono i beni e i "valori" stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa.</li> </ol> </li> </ul>	
	<p><b>Previo detrazione di uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 500, i danni materiali e diretti da furto, rapina di:</b></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Autovetture e motocicli di proprietà dei clienti</b> ricoverati nell'autorimessa e/o parcheggiati anche all'aperto, in area recintata, di esclusiva pertinenza della struttura agrituristica con accesso protetto da idonei mezzi di chiusura e protezione; la garanzia furto è valida solo a <b>condizione che l'autore del furto stesso si sia introdotto nell'autorimessa e/o nell'area recintata</b> con effrazione dei mezzi sopra descritti. Se le autovetture e i motocicli vengono parcheggiati all'aperto, sono esclusi i danni da furto nel caso in cui le autovetture non siano chiuse a chiave e sui motocicli non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio. Sono parificati ai danni da furto, rapina e quelli causati ai veicoli:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• durante l'esecuzione del furto, della rapina (consumati o tentati);</li> <li>• dalla circolazione degli stessi avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo a seguito di furto, rapina.</li> </ul> <p>Il furto di accessori, accessori di serie, optional, parti di ricambio o di singole parti di autovetture e motocicli è compreso nell'assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi.</p> <p>Sono sempre esclusi dall'assicurazione gli apparecchi audio-fono-visivi, nonché le merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto lasciato sui veicoli.</p> </li> </ul>	

	In caso di sinistro, l'indennizzo sarà pari al valore commerciale del veicolo stesso.	
	<p><b>con il limite del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di Euro 2.500:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>le Spese per il rifacimento di archivi</b> In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa all'Assicurato le spese necessarie per il rifacimento di documenti, archivi, registri, disegni e materiale meccanografico e supporto dati, semprechè effettuato entro il termine di dodici mesi dal sinistro, escluso il risarcimento di ogni valore artistico o scientifico;</li> <li>• <b>le Maggiori spese</b> In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che colpisca i beni assicurati (con esclusione di denaro, quadri e oggetti d'arte) purché riposti nei locali descritti in polizza e che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza le spese straordinarie necessariamente documentate, purché ragionevolmente sostenute allo scopo di poter riprendere al più presto l'attività nelle stesse condizioni di efficienza in cui l'azienda si trovava al momento del sinistro. La garanzia s'intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni danneggiati o rubati. La garanzia è comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 30 giorni successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;</li> <li>• difficoltà di reperimento delle cose danneggiate o rubate a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;</li> </ul> </li> <li>• <b>gli Atti vandalici ai beni assicurati</b> cagionati dai ladri in occasione di furto, rapina o consumati o tentati.</li> </ul> <p><b>con il limite di Euro 250 per sinistro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>la Sostituzione di serrature</b> La Società indennizza le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti gli enti assicurati, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'Assicurato a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.</li> </ul>	
	<p><b>sino alla concorrenza della somma indicata negli appositi spazi di polizza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>i Guasti e gli Atti vandalici ai locali</b> che contengono i beni assicurati ed ai relativi fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture, compresi gli armadi corazzati, le casseforti e le cassette di sicurezza, cagionati dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati.</li> </ul> <p><b>Art. 4.3 Esclusioni</b> Sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasione, a meno che il sinistro non sia in alcuna relazione con i suddetti eventi;</li> <li>b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a meno che il sinistro non sia in alcuna relazione con i suddetti eventi;</li> <li>c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dai rappresentanti legali, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;</li> </ol>	

	<p>d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;</li> <li>■ da persone del fatto delle quali i soggetti di cui al punto c) devono rispondere;</li> <li>■ da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;</li> <li>■ da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;</li> </ul> <p>e) causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;</p> <p>f) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente ai "valori" l'esclusione decorre dalle ore 24 del 30° giorno;</p> <p>g) indiretti quali i profitti sperati, i danni per la mancanza di godimento o di reddito o di altri eventuali pregiudizi.</p>	
--	---	--

<b>Operatività dell'assicurazione Furto</b>	
	<p><b>Art. 4.4 Caratteristiche costruttive del fabbricato e mezzi di protezione e chiusura dei locali</b></p> <p>Relativamente ai danni di furto all'interno dei locali, l'assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia del contratto che i locali contenenti i beni assicurati siano costruiti in muratura e/o altri materiali di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia e che ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.</p> <p>Nelle inferriate o nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci di dimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali contenenti i beni assicurati senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.</p> <p>Nei serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.</p> <p>Qualora, in caso di furto, dovesse risultare che l'introduzione nei locali contenenti i beni assicurati è avvenuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attraverso mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche inferiori a quelle sopra indicate,</li> <li>• attraverso finestre e porte finestre quando non siano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura, ma nei locali comunicanti vi sia presenza di una o più persone,</li> </ul> <p>la Società corrisponderà l'indennizzo con uno scoperto del 20% per ogni sinistro.</p> <p><b><u>Restano sempre esclusi, salvo quanto diversamente convenuto, i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistono o non siano operanti i mezzi di chiusura e protezione sopra indicati.</u></b></p>
	<p><b>Art. 4.5 Beni dell'Azienda durante il trasferimento</b></p> <p>La garanzia rapina prestata per i seguenti beni assicurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ scorte e prodotti</li> <li>■ macchine agricole</li> <li>■ attrezzature e impianti</li> <li>■ bestiame</li> </ul>
	<p>si intende estesa alla rapina che avvenga durante il trasferimento dei beni stessi dai fondi aziendali alla loro naturale collocazione nell'ambito dei fabbricati ubicati come indicato in polizza e viceversa, a condizione che il trasferimento venga effettuato, dall'Assicurato o da altra persona appositamente incaricata, direttamente e con l'utilizzo di mezzi di trasporto in dotazione all'Azienda. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.000.</p>
	<p><b>Art. 4.6 - Assenza di sorveglianza</b></p> <p>Relativamente alla/e partita/e:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ scorte e prodotti</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ attrezzature e impianti</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ bestiame</li> </ul>	
	<p>Qualora, in caso di furto, dovesse risultare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell ubicazione in cui avviene il sinistro non esista l'abitazione principale dell'Assicurato o di altra persona partecipe alla conduzione aziendale, oppure che l'azienda non sia sottoposta a sorveglianza ininterrotta da parte dell'Assicurato o di altra persona appositamente incaricata</li> <li>• i beni sottratti, posti all'aperto sui fondi aziendali si fossero trovati a distanza superiore a m. 200 dai locali adibiti ad abitazione principale dell'Assicurato o di altra persona partecipe alla conduzione aziendale</li> </ul> <p>il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 50% per ogni sinistro con il minimo di € 1.000.</p>	
	<p><b>Art. 4.7 Veicoli ricoverati nell'area o nei locali in uso all'Assicurato</b>                      Qualora il furto sia stato commesso utilizzando, per l'asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovavano nei locali indicati nella polizza o nell'area in uso all'Assicurato, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 20% per ogni sinistro ferma restando l'eventuale franchigia esistente in polizza che verrà considerata minimo assoluto.</p> <p><b>Art. 4.8 Concomitanza di scoperti</b>                      Qualora in polizza siano operanti più scoperti verrà applicato uno scoperto massimo del 50%.</p>	

5	<p align="center"><b>Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile Nel caso di "Proprietario ed esercente"</b></p>	
	<p><b>Art. 5.1a Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)</b>                      La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ morte, lesioni personali</li> <li>■ danneggiamenti a cose e animali</li> </ul> <p>in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'esercizio dell'azienda agricola assicurata, comprese le attività complementari ed i servizi accessori, a condizione che siano svolte direttamente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ l'Assicurato</li> <li>■ i suoi prestatori di lavoro, compresi: i soci, i familiari coadiuvanti, i prestatori di lavoro occasionale di cui all'Art. 61 D. Lgs. 10-09-2003 n.276 ed eventuali successive modifiche, i coloni e i mezzadri e loro prestatori di lavoro, i titolari ed i prestatori di lavoro di altre aziende agricole che prestino la loro opera anche manuale nell'azienda dell'Assicurato e per conto dello stesso secondo quanto previsto all'Art.2139 del Codice Civile "scambio di mano d'opera o di servizi".</li> </ul> <p>L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, degli eventuali requisiti richiesti dalla legge per l'attività svolta.                      L'assicurazione vale anche per:</p> <p>a) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere compresi i prestatori di lavoro impiegati dall'Assicurato in conformità al D. Lgs 10/09/03 n.276 ed eventuali successive modifiche,;</li> <li>■ dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, locali e/o fondi agricoli ove si svolge l'attività assicurata, compresi i relativi impianti necessari alla conduzione dell'azienda agricola, le pertinenze e le serre, purchè i fabbricati siano in buono stato di statica e manutenzione;</li> <li>■ dalla manutenzione ordinaria dei beni immobili eseguita direttamente dall'Assicurato;</li> <li>■ dalla committenza dei lavori di manutenzione, previsti ed in conformità al D. Lgs. 494/96, dei fabbricati o locali ove si svolge l'attività assicurata compresi relativi impianti e pertinenze sino alla concorrenza del massimale indicato negli appositi spazi di polizza.</li> </ul> <p style="padding-left: 40px;">La garanzia opera purchè: dall'evento siano derivati in capo ai lavoratori danneggiati morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 Codice Penale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ per i danni cagionati a terzi, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, da suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purchè i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.</li> </ul> <p style="padding-left: 40px;"><i>La garanzia comprende i danni per morte e lesioni personali alle persone trasportate, ove il trasporto di persone sia consentito dalla legge, e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;</i></p> <p>b) la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, compresi: i soci, i familiari coadiuvanti, i coloni e i mezzadri e loro prestatori di lavoro, per danni</p>	

	<p>involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della garanzia sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato, semprechè dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 Codice Penale, quanto sopra a parziale deroga dell'Art. "Persone non considerate terzi" punto c);</p> <p>c) i danni derivanti dalla vendita, smercio e/o somministrazione di prodotti agricoli direttamente al consumatore nel solo ambito dell'azienda stessa, purchè le attività di trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile. Sono esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Limitatamente ai prodotti alimentari di produzione propria, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto, purchè tali danni si siano verificati entro un anno dalla consegna e comunque non oltre la data di scadenza della polizza e siano causati da cose vendute e consegnate durante il periodo di validità dell'assicurazione. Per questa garanzia il massimale per sinistro rappresenta il limite massimo di esposizione per ciascun periodo assicurativo annuo;</p> <p>d) i danni derivanti dall'allevamento non intensivo di bestiame. Sono compresi: la monta del bestiame esercitata per conto dell'azienda stessa, i danni a terreni e colture di terzi provocati dagli animali. Sono altresì compresi il trasferimento e la permanenza, purchè vigilata, del bestiame ai pascoli, ai mercati ed alle fiere, ferme le esclusioni del rischio della circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di cui all'Art. "Esclusioni" punto 2). Per queste garanzie, relativamente ad ogni danno a cose ed animali l'assicurazione è prestata con una franchigia di Euro 250;</p> <p>e) i danni a mezzi ed animali sotto carico e scarico; i danni ad animali, natanti e veicoli in sosta nell'ambito dell'azienda (compresi quelli dei prestatori di lavoro e dei collaboratori); nonché i danni alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso non possono essere rimosse senza particolari difficoltà; per queste garanzie, relativamente ad ogni danno a cose ed animali l'assicurazione è prestata con una franchigia di Euro 250;</p> <p>f) i danni inerenti all'impiego di macchine agricole condotte o azionate da persone pur non abilitate a norma delle disposizioni in vigore ma di età non inferiore a 14 anni, purchè dette macchine agricole vengano condotte o impiegate nel solo ambito dell'azienda;</p> <p>g) i danni inerenti all'esistenza di passaggi a livello, ferroviari o tramviari custoditi o incustoditi;</p> <p>h) i danni derivanti dall'effettuazione occasionale di servizi per conto di altri imprenditori agricoli, senza impiego di macchine agricole, nell'ambito dello scambio reciproco di prestazioni lavorative, ai sensi dell'Art.2139 del Codice Civile;</p> <p>i) i danni dall'esistenza di alveari, con un massimo di 20 arnie, cani, anche da guardia, (con l'esclusione delle razze indicate nell'ordinanza del 12 dicembre 2006 del Ministero della Salute e successive modifiche e/o integrazioni) di altri animali domestici, di animali da cortile. Relativamente ai cani, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 150 per sinistro;</p> <p>l) i danni derivanti dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, con esclusione dei danni da contagio agli animali;</p> <p>m) i danni derivanti dall'organizzazione di visite all'azienda, nonché dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti nell'ambito aziendale.</p> <p>Al momento della stipulazione del contratto l'Assicurato deve dichiarare il numero degli ettari dei fondi dell'azienda agricola assicurata.</p>	
	<p><b>Art. 5.2 a Esclusioni</b> Dall'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) sono esclusi i danni:</p> <p>1. conseguenti a</p> <p>a) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;</p> <p>b) interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;</p> <p>2. da proprietà o uso di:</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, natanti, aeromobili ad eccezione delle operazioni di carico e scarico, anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici;</li> <li>b) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore salvo quanto previsto al punto f) dell'Art "Oggetto dell'assicurazione";</li> </ul> <p>3. alle cose ed animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) custoditi, detenuti o posseduti a qualsiasi titolo;</li> <li>b) trasportati, rimorchiati, sollevati, caricati, o scaricati;</li> <li>c) altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui custodite, detenute o possedute;</li> </ul> <p>4. derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;</li> <li>b) impiego di macchine agricole per conto terzi;</li> <li>c) l'esercizio di attività agrituristica;</li> <li>d) l'esercizio dell'attività venatoria in genere;</li> <li>e) responsabilità professionale inerente ad attività medico – sanitarie;</li> <li>f) esercizio di maneggio, equitazione ed attività equestri in genere;</li> <li>g) amianto e campi elettromagnetici;</li> <li>h) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive ed esplosivi;</li> <li>i) produzione diretta di organismi geneticamente modificati;</li> </ul> <p>5. provocati :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) alle persone trasportate sui veicoli o natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti;</li> <li>b) alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano;</li> <li>c) ai terreni, alle colture ed alle opere sulle quali si eseguono i lavori;</li> <li>d) da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione salvo quanto previsto dall'Art. "Oggetto dell'assicurazione" punto c);</li> <li>e) da fitofarmaci il cui impiego sia vietato dalla legge;</li> </ul> <p>6. da furto;</p> <p>7. dovuti ad assestamento, cedimento, franamento del terreno da qualsiasi causa determinati;</p> <p>8. a condutture ed impianti sotterranei ed aerei.</p> <p>9. ad aereomobili;</p> <p>10. punitivi di qualunque natura;</p> <p>11. derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di tutti i fabbricati ove si svolge l'attività assicurata, siano essi di proprietà o a conduzione dell'Assicurato;</p> <p>La garanzia RCT non comprende inoltre i danni derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge.</p>	
	<p><b>Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)</b></p> <p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003 ed eventuali successive modifiche, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.</p> <p>La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.</p> <p>Non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.</p>	



	<p>Dalla assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) sono esclusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;</li> <li>2. i danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;</li> <li>3. le malattie professionali;</li> <li>4. i danni da amianto;</li> <li>5. i danni derivanti da campi elettromagnetici.</li> <li>6. i danni da organismi geneticamente modificati</li> </ol> <p><i>Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nei limiti dei massimali espressi in polizza per l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.), e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi.</i></p>	
<p><b>Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile Nel caso di solo "Proprietario dei fondi e dei fabbricati"</b></p>		
	<p><b>Art. 5.1b Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)</b></p> <p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ morte, lesioni personali</li> <li>■ danneggiamenti a cose e animali</li> </ul> <p>in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei fondi agricoli purchè venga indicato in polizza il numero di ettari dei fondi stessi</li> <li>• dei fabbricati o locali, ove si svolge l'attività assicurata, compresi i relativi impianti necessari alla conduzione dell'azienda agricola, le pertinenze e le serre, purchè ne venga indicato in polizza il valore</li> <li>• Il valore di ciascun fabbricato o porzione di esso risultante dal contratto deve corrispondere al valore a nuovo (costo di ricostruzione) escluso il valore dell'area, senza tenere conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente.</li> <li>• Se, al momento del sinistro, il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% quanto dichiarato in polizza, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra quanto dichiarato e quanto risultante al momento del sinistro, entro comunque i limiti dei massimali.</li> <li>• Sono compresi i danni causati dall'acqua solo se verificatisi a seguito di rottura accidentale di condutture ed impianti fissi dei fabbricati.</li> </ul>	
	<p>L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;</li> <li>■ dalla manutenzione ordinaria dei beni immobili eseguita direttamente dall'Assicurato;</li> <li>■ dalla committenza dei lavori di manutenzione, previsti ed in conformità al D. Lgs. 494/96, dei fabbricati o locali ove si svolge l'attività assicurata compresi relativi impianti e pertinenze sino alla concorrenza del massimale indicato negli appositi spazi di polizza.</li> <li>• La garanzia opera purché dall'evento siano derivati in capo ai lavoratori danneggiati morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 Codice Penale.</li> </ul>	
	<p><b>Art. 5.2 b Esclusioni</b></p> <p>Dalla assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. conseguenti a:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;</li> <li>b) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;</li> </ol> </li> </ol>	

	<p>2. alle cose ed animali:</p> <p>a) che l'Assicurato detenga o posseda a qualsiasi titolo fatta eccezione per gli impianti posti al servizio del fabbricato e di proprietà delle Aziende e/o Società di erogazione;</p> <p>b) altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;</p> <p>3. da furto;</p> <p>4. derivanti da:</p> <p>a) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;</p> <p>b) umidità, stitlicidio e insalubrità dei locali;</p> <p>c) spargimenti di acqua o da rigurgito di fogna salvo quanto previsto dall'Art. "Oggetto dell'assicurazione";</p> <p>d) gelo;</p> <p>e) proprietà di fabbricati che non siano in buono stato di statica e manutenzione;</p> <p>f) amianto e campi elettromagnetici;</p> <p>5. derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.</p>	
	<p><b>Art. 5.3 Persone non considerate terzi</b> Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:</p> <p>a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente;</p> <p>b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);</p> <p>c) i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;</p> <p>d) le persone di cui l'Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività assicurata;</p> <p>e) gli addetti ai servizi domestici, all'attività di badante, di baby sitter, le persone alla pari, i portieri e i giardinieri.</p> <p>Sono considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (Art. 583 del Codice Penale), i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere nonché i prestatori di opera e di servizi (Art. 2222 del Codice Civile) che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività assicurata</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ i coloni, mezzadri, ed i prestatori di lavoro dell'Assicurato abitanti nel fondo per i danni dei quali l'Assicurato risulti civilmente responsabile nella sua qualità di proprietario degli immobili e/o dei fondi che costituiscono l'azienda agricola</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (Art. 583 del Codice Penale), il proprietario degli immobili e/o dei fondi che costituiscono l'azienda agricola.</li> </ul>	
<b>Operatività dell'assicurazione Responsabilità Civile</b>		
	<p><b>Art. 5.4 Validità territoriale</b> L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei.</p>	
	<p>L'assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) vale per i danni che avvengano nel mondo intero.</p>	
	<p><b>Art. 5.5 Pluralità di assicurati</b> Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in</p>	

	polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.	
	<p><b>Art. 5.6 Numero degli addetti</b></p> <p>Le condizioni e il premio della presente sezione sono stati convenuti sulla dichiarazione del Contraente che il numero degli addetti che prestano l'attività per l'azienda assicurata è quello indicato in polizza.</p> <p>Nel numero degli addetti (di base fino a 2 unità) sono compresi, ad ogni effetto, i titolari, i soci, i loro familiari, i dipendenti e qualsiasi altra persona che svolge l'attività a favore dell'azienda assicurata.</p> <p>Qualora detto numero sia o divenga comunque tale da non corrispondere alla dichiarazione suddetta, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediato avviso alla Società che provvederà alla sostituzione del contratto adeguando le condizioni e il premio.</p> <p>In difetto, se al momento del sinistro il numero effettivo degli addetti supera la dichiarazione del Contraente, la Società risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il numero degli addetti dichiarato e quello effettivo, entro comunque i limiti dei massimali assicurati.</p>	
	<p><b>Art. 5.7 Numero degli stagionali</b></p> <p>Le condizioni e il premio della presente sezione sono stati convenuti sulla dichiarazione del Contraente che il numero degli stagionali che prestano l'attività per l'azienda assicurata è quello indicato in polizza.</p> <p>Qualora detto numero sia o divenga comunque tale da non corrispondere alla dichiarazione suddetta, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediato avviso alla Società che provvederà alla sostituzione del contratto adeguando le condizioni e il premio.</p> <p>In difetto, se al momento del sinistro il numero effettivo degli stagionali supera del 20% il numero dichiarato in polizza, la Società risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il numero degli stagionali dichiarato e quello effettivo, entro comunque i limiti dei massimali assicurati.</p>	

<b>6</b>	<b>In caso di sinistro</b>	
	<b>Settore Incendio</b>	
	<p><b>Art. 6.1 Obblighi</b> In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;</li> <li>• darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.</li> </ul> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per i danni causati da incendio, esplosione, scoppio, atti vandalici e dolosi, fare, entro i 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;</li> <li>• conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno le tracce e i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto all'indennizzo, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti;</li> <li>• predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.</li> </ul> <p>L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.</p>	
	<p><b>Art. 6.2 Limite massimo dell'indennizzo</b> Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.</p>	
	<p><b>Art. 6.3 Valutazione del danno</b> L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.</p> <p>In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Periti da nominarsi con apposito atto.</p>	
	<p><b>Art. 6.4 Determinazione del danno</b> Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita assicurata, l'attribuzione del valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:</p> <p><b>I) Fabbricati</b> Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.</p> <p><b>II) Altri beni con esclusione di Bestiame, Foraggio, Scorte e prodotti</b> Si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi uguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.</p> <p><b>III) Bestiame, Foraggio, Scorte e prodotti</b> si stima il valore in relazione alla specie, natura, qualità, funzionalità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Il bestiame, il foraggio, le scorte e i prodotti di produzione aziendale vengono valutati sulla base del costo sostenuto fino al raggiungimento dello stadio di accrescimento / produzione in cui tali beni si trovano al momento del sinistro, compresi gli oneri fiscali. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.</p>	

	<p>L'ammontare del danno si determina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>per i fabbricati</b> (punto I) – applicando il deprezzamento di cui al punto I) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;</li> <li>■ <b>per gli altri beni</b> (punto II) e per <b>Bestiame , Foraggio e Scorte e prodotti</b> (punto III)– deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi e il valore residuo dei beni danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.</li> </ul> <p><b>Assicurazione parziale (regola proporzionale)</b>                  Premesso che il valore risultante dal contratto deve corrispondere, ove non espressamente e diversamente indicato, al "valore a nuovo" dei beni assicurati, se al momento del sinistro il valore determinato secondo le stime effettuate alle condizioni suindicate supera di oltre il 20% il valore dichiarato in polizza dal Contraente, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato, maggiorato del 20%, e quello risultante al momento del sinistro, <b>entro comunque i limiti delle somme assicurate.</b></p> <p>Relativamente alla partita <b>bestiame</b>, per il settore avicolo, premesso che, in base al tipo di animali ed alla modalità di allevamento è determinabile il numero dei capi allevabili in ognuno dei fabbricati assicurati, il valore di riferimento per l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile "Assicurazione Parziale" è quello ottenuto moltiplicando tale numero per il costo unitario del capo nel momento di massimo accrescimento.</p> <p>Resta inteso che l'indennizzo da liquidare a termini di polizza, salvo la predetta applicazione della regola proporzionale, si calcherà come previsto all'Art. "Determinazione del danno" del settore Incendio e cioè sulla base del valore effettivo al momento del sinistro degli animali danneggiati o distrutti.</p>	
	<p>In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito una o più partite soggette all'applicazione del disposto dell'Art.1907 Cod. Civ. "Assicurazione parziale", qualora l'ammontare del danno complessivamente accertato per tutte le partite (determinato secondo i criteri sopra esposti, limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte) risulti uguale o inferiore a € 20.000, la Società indennizzerà tale danno alle condizioni tutte di polizza senza l'applicazione della regola proporzionale.</p>	
	<p>Ove prevista la garanzia a "<b>valore a nuovo</b>":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) si determina per ciascuna partita presa separatamente:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;</li> <li>b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";</li> </ol> </li> <li>2) agli effetti della <b>assicurazione parziale</b>, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;</li> <li>b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;</li> <li>c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;</li> </ol> </li> <li>3) agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato o altro bene, importo superiore al doppio del valore che lo stesso aveva al momento del sinistro, determinato in base alle stime di cui ai punti, rispettivamente I) e II);</li> <li>4) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano i beni colpiti o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.</li> </ol> <p>Per quanto riguarda le "<b>collezioni</b>" la Società indennizzerà, in caso di sinistro, soltanto il valore dei pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della collezione stessa o delle rispettive parti.</p> <p>Per quanto riguarda i <b>titoli di credito</b> (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la</p>	

	<p>procedura di ammortamento viene convenuto che la Società indennizzerà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli.</p> <p>Per quanto riguarda gli <b>effetti cambiari</b> viene convenuto che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;</li> <li>2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;</li> <li>3) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;</li> <li>4) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.</li> </ol> <p>Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, la Società indennizzerà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora i beni distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.</p>	
	<p><b>Art. 6.5 Titolarità dei diritti nascenti dal contratto</b></p> <p>Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.</p> <p>Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.</p> <p>L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.</p> <p>L'indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.</p>	
	<p><b>Art. 6.6 Anticipo dell'indennizzo</b></p> <p>L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell'indennizzo complessivo sia pari ad almeno <b>€ 50.000</b>.</p> <p>Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.</p> <p>L'acconto non potrà comunque essere superiore a <b>€ 500.000</b> qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.</p> <p>La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se la condizione "valore a nuovo" non esistesse.</p> <p>Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità suddetta, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.</p> <p>Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.</p>	
	<p><b>Art. 6.7 Pagamento dell'indennizzo</b></p> <p>Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni sempreché non sia stata fatta opposizione ai sensi dell'Art. 2742 del Codice Civile.</p>	

<b>Settore Furto</b>	
	<p><b>Art. 6.8 Obblighi</b> In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;</li> <li>• darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.</li> </ul> <p>L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• specificare le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società, precisando l'Agenzia presso la quale è assegnato il contratto ed il numero di polizza;</li> <li>• fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata dei beni rubati o danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;</li> <li>• denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire – ove la legge lo consenta – la relativa procedura di ammortamento;</li> <li>• conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno i beni non rubati, nonché gli indizi e le tracce materiali del reato senza avere, per tale titolo, diritto all'indennizzo;</li> <li>• dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore dei beni esistenti al momento del sinistro, oltretutto della realtà e dell'entità del danno; tenere a disposizione della Società o dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova inerente il sinistro, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;</li> <li>• presentare a richiesta della Società tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro.</li> </ul>
	<p><b>Art. 6.9 - Limite massimo dell'indennizzo</b> Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.</p>
	<p><b>Art. 6.10 Valutazione del danno</b> L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando, a tale scopo, uno o più Periti da nominarsi con apposito atto.</p>
	<p><b>Art. 6.11 Determinazione del danno</b> L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro. Relativamente ai beni per i quali l'assicurazione è stipulata a <b>"valore a nuovo"</b>, all'importo così liquidato, verrà aggiunto un supplemento calcolato in base al <b>"valore a nuovo"</b> così da determinare l'indennità complessiva. Detto supplemento verrà corrisposto entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data della liquidazione del danno. In nessun caso verrà indennizzato per singolo bene un importo superiore al doppio del valore che lo stesso aveva al momento del sinistro. Per quanto riguarda le <b>"collezioni"</b> la Società indennizzerà, in caso di sinistro, soltanto il valore dei pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della collezione stessa o delle rispettive parti. Per quanto riguarda i <b>titoli di credito</b> rimane stabilito che:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;</li> <li>• l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;</li> <li>• il loro valore è dato dalla somma da essi portata.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda in particolare gli <b>effetti cambiari</b>, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.</p>	
	<p><b>Art. 6.12 Riduzione della somma assicurata</b>  In caso di sinistro la somma assicurata e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.  Qualora a seguito del sinistro la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso, al netto dell'imposta, del premio non goduto corrispondente alla somma assicurata rimasta in essere.  Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società, la somma assicurata e i relativi limiti di indennizzo verranno reintegrati nel valore originariamente assicurato. Il Contraente si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.  L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. "Recesso in caso di sinistro".</p>	
	<p><b>Art. 6.13 Titolarità dei diritti nascenti dal contratto</b>  Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.  Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.  L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.  L'indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.</p>	
	<p><b>Art. 6.14 Pagamento dell'indennizzo</b>  Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione ai sensi dell'Art. 2742 del Codice Civile.</p>	
	<p><b>Art. 6.15 Recupero dei beni rubati</b>  Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.  I beni recuperati divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di contratto e si effettuano i relativi conguagli.  Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro.  L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società i beni recuperati che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.</p>	



Settore Responsabilità Civile	
	<p><b>Art. 6.16 Obblighi</b></p> <p>In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.</p> <p>L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.</p>
	<p><b>Art. 6.17 Gestione delle vertenze e spese di resistenza</b></p> <p>La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.</p> <p>Sono a carico della Società le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse, ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile.</p> <p>La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.</p>

7	Condizioni particolari di polizza	
<b>I</b>	<p><b>Indicizzazione</b></p> <p>Premesso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con l'espressione " indice" si intende l'indice mensile nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai impiegati pubblicato dall'ISTAT;</li> <li>- con l'espressione " indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di premio oppure il mese di decorrenza della polizza se la prima rata annuale non ancora scaduta;</li> </ul> <p>si conviene che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nel corso dell'annualità assicurativa le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo, ma non le franchigie, intendono adeguati ogni mese in conformità al rapporto tra l'indice relativo al terzo mese precedente e l'ultimo indice di riferimento annuale;</li> <li>b) il premio verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale in conformità al rapporto tra il relativo indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente;</li> <li>c) le Parti possono recedere dalla presente condizione mediante lettera raccomandata da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale;</li> <li>d) nell'ipotesi di cui al punto c), la condizione cessa di aver vigore dalla data di scadenza del periodo assicurativo corso e le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo ed il premio non subiranno alcun ulteriore adeguamento automatico.</li> </ul>	
<b>B</b>	<p><b>Clausola broker</b></p> <p>Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio &lt;Nome della Società di Brokeraggio &gt;</p> <p>Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla precitata società di brokeraggio.</p>	

## Condizioni particolari Incendio operanti se richieste dal Cliente

<p><b>SOC - Eventi socio politici</b> A parziale deroga dell'Art. "Esclusioni" punto a), la Società indennizza:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di: tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti dolosi in genere compresi quelli vandalici e di sabotaggio;</li> <li>2. gli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.</li> </ol> <p>La Società non risponde dei danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) causati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;</li> <li>b) di inondazione o frana o dispersione di liquidi;</li> <li>c) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;</li> <li>d) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;</li> <li>e) subiti da scorte e prodotti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;</li> <li>f) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di scorte e prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;</li> <li>g) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;</li> <li>h) causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico;</li> <li>i) subiti dalle serre;</li> <li>j) verificatisi in conseguenza di terrorismo.</li> </ol> <p>Ferme le condizioni sopra richiamate, la presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.</p> <p>Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di € 1.500.</p> <p>In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri e per anno assicurativo, un importo superiore all'80% della somma assicurata alle singole partite di cui all'Art. "Beni assicurati" del settore incendio.</p> <p>Tale limite di indennizzo è da intendersi comunque comprensivo della Indennità aggiuntiva eventualmente spettante.</p> <p>La Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere, in ogni momento, dalla garanzia prestata con la presente condizione particolare, con un preavviso di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia.</p> <p>In caso di recesso esercitato dalla Società, la stessa s'impegna a rimborsare la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.</p> <p>In caso di recesso esercitato dal Contraente, la Società provvederà a ridurre il premio totale della quota di pertinenza della presente garanzia a decorrere dalla scadenza di rata annua successiva alla comunicazione suddetta.</p>	
--	--

**In alternativa alla garanzia precedente - SOC Ter - Eventi socio politici estesi**

A parziale deroga dell'Art. "Esclusioni" punto a), la Società indennizza:

1. i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di: tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti dolosi in genere compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
2. gli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- b) di inondazione o frana o dispersione di liquidi;
- c) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- e) subiti da scorte e prodotti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- f) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di scorte e prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- g) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- h) causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico;
- i) subiti dalle serre.

Ferme le condizioni sopra richiamate, la presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri e per anno assicurativo, un importo superiore a:

- 50% della somma assicurata alle singole partite con un massimo di Euro relativamente ai danni conseguenti ad atti di terrorismo;
- 80% della somma assicurata alle singole partite relativamente ad ogni altro evento indennizzabile a termini della presente clausola.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere, in ogni momento, dalla garanzia prestata con la presente condizione particolare, con un preavviso di sette giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia.

In caso di recesso esercitato dalla Società, la stessa s'impegna a rimborsare la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.

In caso di recesso esercitato dal Contraente, la Società provvederà a ridurre il premio totale della quota di pertinenza della presente garanzia a decorrere dalla scadenza di rata annua successiva alla comunicazione suddetta.

	<p><b>ATM - Eventi atmosferici</b></p> <p>La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, nubifragio, ciclone, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di beni, assicurati o non.</p> <p>Sono esclusi dall'assicurazione i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) di trabocco, fatta eccezione per quelli derivanti dall'intasamento di gronde e pluviali causato da grandine e neve;</li> <li>b) ai beni posti all'interno dei locali assicurati, salvo che tali danni non si siano verificati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra;</li> <li>c) causati da: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;</li> <li>▪ mareggiata o penetrazione di acqua marina;</li> <li>▪ formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;</li> <li>▪ gelo, valanghe e slavine;</li> <li>▪ sovraccarico di neve;</li> <li>▪ cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;</li> </ul> </li> <li>d) subiti da: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ beni all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;</li> <li>▪ recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;</li> <li>▪ tendoni, pannelli solari, e reti antigrandine comprese le relative intelaiature di sostegno;</li> <li>▪ fabbricati in costruzione o incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, strutture geodetiche e simili, nonché quanto in essi contenuto;</li> <li>▪ alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;</li> <li>▪ serre, baracche e altre strutture in legno o plastica, fabbricati abbandonati o fatiscenti, nonché quanto in essi contenuto,</li> <li>▪ serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;</li> <li>▪ lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con " uno scoperto che verrà indicato nel contratto di assicurazione che sottoscriverà l'assicurato"</b></p> <p>Limitatamente ai locali destinati all'allevamento avicolo, restano comunque esclusi i danni a tettoie e/o fabbricati aperti da uno o più lati, nonchè i danni ai beni assicurati ivi contenuti.</p> <p>In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri e per anno assicurativo, un importo superiore al 70% della somma assicurata relativa agli enti di cui all'Art. "Beni assicurati" del settore incendio. Tale limite di indennizzo è da intendersi comunque comprensivo della Indennità aggiuntiva eventualmente spettante.</p>	
	<p><b>SN – Sovraccarico Neve</b></p> <p>La Società, a parziale deroga dell'art. "Esclusioni " punto d) indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dal crollo o collasso totale o parziale di fabbricati, anche aperti ai lati, e di tettoie dovuto a sovraccarico per eccessivo accumulo di neve sui tetti.</p> <p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• causati da gelo, ancorché conseguente ad evento previsto dalla presente estensione di garanzia;</li> <li>• a fabbricati e tettoie non conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi, nonché, in tal caso, agli altri beni assicurati dal crollo totale o parziale degli stessi;</li> <li>• a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), nonché, in tal caso, agli altri beni assicurati dal crollo totale o parziale degli stessi;</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• a serre, a baracche e altre strutture in legno o plastica, a capannoni pressostatici ed a tensostrutture, nonché agli altri beni assicurati, dal crollo totale o parziale degli stessi;</li> <li>• a lucernari, vetrate e serramenti in genere e ad impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato.</li> </ul> <p>Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro1.500.</p> <p>In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri e per anno assicurativo, un importo superiore al 40 % della somma assicurata relativa agli enti di cui all'Art. "Beni assicurati" del settore incendio. Tale limite di indennizzo è da intendersi comunque comprensivo della Indennità aggiuntiva eventualmente spettante.</p>	
	<p><b>RT - Ricorso terzi</b></p> <p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale assicurato, di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti da incendio, esplosione o scoppio, cagionati alle cose ed animali di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.</p> <p>L'assicurazione è estesa ai danni conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio di macchine agricole ovunque poste sui fondi dell'azienda garantita, con esclusione dei danni cagionati a granaglie, sia sullo stelo sia in covoni, a foraggi, paglia e canapa all'aperto.</p> <p>L'assicurazione si intende inoltre estesa, entro il limite del 10% del massimale assicurato, e comunque con un massimo di Euro 125.000 per sinistro e per anno assicurativo ai danni che derivino da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi conseguenti a sinistri risarcibili a termini della presente assicurazione.</p> <p>Sono esclusi dall'assicurazione i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a cose ed animali che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni: ai veicoli dei dipendenti dell'Assicurato, ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose ed animali sugli stessi mezzi trasportati</li> <li>• a cose ed effetti personali, compresi i "valori", di proprietà dei clienti della struttura agrituristica</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.</li> </ul> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.</p> <p>L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.</p> <p>Quando alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.</p> <p>Non sono considerati terzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente;</li> <li>b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a), nonché le Società qualificabili, rispetto all'Assicurato, come controllanti, controllate o collegate di cui al testo della legge 7/6/1974 n.216 e gli amministratori delle medesime.</li> </ol> <p><i>Tuttavia – se non conviventi con l'Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte – i genitori, i figli e gli altri parenti o affini sono considerati terzi.</i></p>	
	<p><b>RL - Rischio locativo</b></p> <p>La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso.</p>	

	<b>In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, qualora la somma assicurata per il rischio locativo risultasse inferiore al valore del “Fabbricato” calcolato a termini di polizza, troverà applicazione il disposto di cui all’Art. “Determinazione del danno” .</b>	
	<p><b>PR - Prodotti in refrigerazione</b></p> <p>A parziale deroga dell'Art. “Esclusioni” punto g), la Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti subiti da scorte e prodotti in refrigerazione (compresi il latte e i prodotti per uso domestico) a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita di fluido frigorifero conseguenti:</p> <p>a) a sinistri indennizzabili a termini delle condizioni di assicurazione;</p> <p>b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.</p> <p>Qualora il danno sia causato da evento di cui al punto b) il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 20% dell'indennizzo medesimo, con il minimo di Euro 250.</p> <p>La garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino alla somma assicurata alla relativa partita.</p>	
	A parziale deroga della Condizione Particolare SOC - “Eventi socio politici” la garanzia è operante anche se gli eventi previsti ai precedenti punti a) e b) sono stati causati (anche a mezzo di ordigni esplosivi) da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio. Sono comunque esclusi i danni verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo.	
	A parziale deroga della Condizione Particolare SOC Ter- “Eventi socio politici estesi” la garanzia è operante anche se gli eventi previsti ai precedenti punti a) e b) sono stati causati (anche a mezzo di ordigni esplosivi) da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.	
	<p><b>SR - Spese di ricerca e riparazione del guasto</b></p> <p>A parziale deroga dell'Art. “Oggetto dell'Assicurazione”, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento posti al servizio del fabbricato, indennizzabile a termini di polizza, l'assicurazione è estesa alle spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.</p> <p>La garanzia è prestata a <b>primo rischio assoluto</b> fino alla concorrenza del valore indicato in polizza per ciascun sinistro.</p> <p>Limitatamente ai danni inerenti a fabbricati adibiti ad abitazione/ufficio/struttura agrituristica ed al relativo contenuto la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di Euro , senza scoperto.</p>	
	<p><b>RR - Rinuncia alla rivalsa</b></p> <p>La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, verso le Società controllate, consociate e collegate, nonché verso i clienti dell'eventuale Azienda Agrituristica, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.</p>	
	<p><b>RAGr – Reddito Agrario</b></p> <p>L'Assicurato dichiara che i fabbricati sono classificati come costruzioni rurali e /o che i beni assicurati sono impiegati per l'esercizio di attività atte a produrre reddito agrario ai sensi del D.P.R. n.917 del 22/12/1986 agli effetti delle Imposte Dirette.</p>	

## Condizioni particolari Furto operanti se richieste dal Cliente

	<p><b>UBF – Presenza di diverse ubicazioni</b> Si precisa che le somme assicurate devono intendersi riferite alle seguenti ubicazioni di pertinenza dell'azienda agricola:</p>	
	<p><b>IA - Impianto d'allarme</b> L'Assicurato dichiara che i locali contenenti i beni assicurati sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto volumetrico e/o perimetrale come risulta dal certificato di installazione e collaudo in possesso delle Parti ed avente almeno le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) centralina;</li> <li>b) apparato di allarme acustico con almeno una sirena esterna e/o inviatore di messaggi;</li> <li>c) alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive.</li> </ul> <p><i>L'Assicurato si impegna:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;</li> <li>b) ad effettuare la manutenzione almeno una volta all'anno e a presentare su richiesta della Società il relativo certificato di manutenzione.</li> </ul> <p>In caso di inosservanza anche di uno solo di detti obblighi, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% per ogni sinistro.</p>	
	<p><b>ALLF – Allevamento a carattere intensivo</b> L'Assicurato dichiara che nell'azienda agricola vi è presenza di allevamento intensivo. Pertanto, a parziale deroga dell'Art. "Oggetto dell'assicurazione", la Società indennizza i danni di furto, rapina ed estorsione dei beni assicurati alla partita Bestiame previa detrazione di uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.000.</p>	



## Condizioni particolari Responsabilità Civile operanti se richieste dal Cliente

	<p><b>INQ 1 – Danni da inquinamento</b></p> <p>A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "Esclusioni" punto 1a), l'assicurazione si estende ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose ed animali in conseguenza di inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo derivanti da trattamenti chimici effettuati dall'Assicurato nel solo ambito dell'azienda e con uso di sostanze o di tecniche non vietate dalla legge.</p> <p>Relativamente ai danni: a persone, l'assicurazione è prestata entro il limite massimo di Euro 500.000 per ciascun periodo assicurativo annuo; a cose ed animali l'assicurazione è prestata entro il limite massimo di Euro 50.000 per ciascun periodo assicurativo annuo con uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 500 per ogni sinistro.</p>	
	<p><b>INQ2 – Danni da inquinamento per rottura impianti</b></p> <p>A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "Esclusioni" punto 1a), l'assicurazione si estende ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose ed animali in conseguenza di inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo derivanti da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture</p> <p>Relativamente ai danni: a persone, l'assicurazione è prestata entro il limite massimo di Euro 500.000 per ciascun periodo assicurativo annuo; a cose ed animali l'assicurazione è prestata entro il limite massimo di Euro 50.000 per ciascun periodo assicurativo annuo con uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 500 per ogni sinistro.</p>	
	<p><b>RCInc- Responsabilità Civile da incendio delle macchine agricole</b></p> <p>A parziale deroga dell'Art. "Esclusioni" punto 3 c), l'assicurazione comprende i danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio delle macchine agricole purché usate per le sole necessità dell'azienda; questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose, con un massimo di risarcimento di Euro 15.000 per sinistro e con una franchigia di Euro 250.</p>	
	<p><b>CT – Contoterzismo Agricolo</b></p> <p>A parziale deroga dell'Art. "Esclusioni" punti 3c) 4b), 5c), e 7), l'assicurazione è estesa all'impiego delle macchine agricole in lavori agricoli per conto di terzi, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i danni alle cose ed animali provocati da incendio, esplosione e scoppio delle macchine agricole sino alla concorrenza di Euro 15.000 per sinistro e per anno assicurativo, con una franchigia di Euro 250 per ogni sinistro;</li> <li>• i danni alle cose ed animali dovuti a cedimento o franamento del terreno sino alla concorrenza di Euro 50.000 per sinistro e per anno assicurativo, con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 2.500 per i danni ai fabbricati e di Euro 250 per i danni alle cose ed animali;</li> <li>• i danni ai terreni, alle colture ed alle opere su cui si eseguono i lavori, conseguenti all'impiego di fitofarmaci consentiti dalla legge sino alla concorrenza di Euro 15.000 per sinistro e per anno assicurativo, con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 250.</li> </ul>	

	<p><b>CCC - cose in consegna o custodia</b>                  A parziale deroga di quanto previsto dall' art. " Esclusioni" , punto 3 a), l' assicurazione si estende ai danni alle cose che l'assicurato ha in consegna o custodia, ed è prestata entro il limite massimo di Euro 50.000 per sinistro e per anno previa detrazione di Euro 250 per sinistro .                  Restano comunque esclusi:                  - i danni alle sole parti delle cose direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori;                  - i danni cagionati a cavalli da corsa, da concorso ippico in genere e da bovini/equini da riproduzione.</p>	
	<p><b>AG – Agriturismo</b>                  A parziale deroga dell'Art "Esclusioni" punti 3a), 3c), 4c) e 6), l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile verso terzi, compresi i clienti, derivante all'Assicurato dall'esercizio dell'attività agrituristica, disciplinata dalla L. 5/12/85, n. 730.                  I clienti sono considerati terzi anche quando prestano la loro opera manuale all'interno dell'azienda a titolo gratuito e di cortesia.                   Sono compresi in garanzia, sino alla concorrenza di € 25.000 per sinistro, i danni ai veicoli, tende, roulotte e camper di proprietà dei clienti, trovantisi negli spazi destinati a parcheggio o a campeggio nell'area aziendale, con esclusione dei danni da furto, da incendio e da mancato uso.                   L'assicurazione vale anche per:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• i danni dallo svolgimento di attività ricreative, culturali a carattere non professionale e gestite e/o organizzate dall'Azienda agrituristica;</li> <li>• i danni derivanti dalla vendita, smercio e/o somministrazione di prodotti agricoli direttamente al consumatore nel solo ambito dell'azienda stessa, purché le attività di trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile. Sono esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.                      Limitatamente ai prodotti alimentari di produzione propria, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto, purché tali danni si siano verificati entro un anno dalla consegna e comunque non oltre la data di scadenza della polizza e siano causati da cose vendute e consegnate durante il periodo di validità dell'assicurazione;</li> <li>• i danni derivanti da sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nella struttura agrituristica e <b>non consegnate</b>, dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi degli Artt. 1783 e 1785bis del Codice Civile verso i clienti della struttura agrituristica.</li> </ul> </p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I danni derivanti da sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nella struttura agrituristica e consegnate, dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere, ai sensi dell'Art. 1784 del Codice Civile verso i clienti della struttura agrituristica.</li> </ul>	
	<p>I danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio dei seguenti impianti ed attrezzature sportive all'interno dell'azienda agrituristica: giochi per bambini, palestre, piscine, campi da tennis, campi da bocce, ubicati nell'azienda, nonché i danni derivanti dalle attività di tiro con l'arco e dal noleggio di biciclette e di mountain bike. Tale garanzia è operante a condizione che l'accesso agli impianti ed alle attrezzature sportive sia riservato esclusivamente ai clienti dell'agriturismo.</p>	
	<p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i danni derivanti dalla presenza di discoteche e night club che non siano riservati ad uso esclusivo dei clienti dell'Agriturismo</li> <li>• i danni derivanti dall'organizzazione e realizzazione di spettacoli pirotecnici</li> <li>• i danni derivanti da responsabilità professionale inerente ad attività medico sanitarie</li> <li>• i danni derivanti da violazione di norme igieniche prescritte dalla legge o dalle competenti autorità;</li> <li>• i danni derivanti dall'esercizio di attività venatoria</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i danni derivanti dall'organizzazione e realizzazione di gare e competizioni sportive in genere, nonché dall'esercizio di: alpinismo, arrampicata libera, sci alpinismo, discese lungo fiumi o torrenti, sport aerei in genere ed immersioni non in apnea</li> <li>• i danni derivanti dall'esercizio di maneggio, equitazione ed attività equestri in genere</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I danni derivanti: dalla proprietà e dall'esercizio di impianti ed attrezzature sportive, di giochi per bambini, nonché i danni derivanti dalle attività di tiro con l'arco e dal noleggio di biciclette e di mountain bike.</li> </ul>	
	<p><b>EQU - Attività equestri</b>                  A parziale deroga dell'Art. "Esclusioni" punto 4 f) l'assicurazione si estende all'esercizio di maneggio, equitazione ed attività equestri in genere.                  Tale garanzia si intende valida a condizione che vi sia presenza di personale qualificato incaricato dall'Assicurato ed è operante anche durante le passeggiate organizzate sia all'interno che all'esterno dell'azienda.                  Sono esclusi dalla presente garanzia:                  - i danni che gli utenti dei servizi inerenti alle attività equestri possano arrecarsi tra di loro;                  - i rischi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni a carattere pubblico, gare e competizioni sportive;                  -i danni alle coltivazioni;                  -i danni alle persone che cavalcano gli animali e li conducono;                  - i danni subiti dai cavalli.</p> <p>L'assicurazione RCT è prestata con una franchigia di € 250 per sinistro.</p>	
	<p><b>RCF-Responsabilità Civile della famiglia</b>  <b>Oggetto dell'assicurazione</b>                  La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale.                  L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere nonché per i danni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• conduzione dei locali di abitazione principale o saltuaria, delle eventuali dipendenze quali cantine ed autorimesse private e delle relative pertinenze quali giardini, parchi privati di superficie non superiore ad un ettaro, cortili, orti, alberi, strade e viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli, recinzioni e gli impianti fissi al servizio dei locali;</li> <li>• proprietà ed uso di:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>• velocipedi, anche a motore elettrico</li> <li>• veicoli non a motore</li> <li>• golfcar</li> <li>• veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi</li> </ul>                         non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24 Dicembre 1969, n.990;                     </li> <li>• proprietà ed uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m.6,50;</li> <li>• pratica di sports, comprese le gare, semprechè non vengano esercitate a livello professionistico; relativamente alla pratica del modellismo, sono in ogni caso esclusi i danni ai modelli;</li> <li>• attività del tempo libero quali bricolage, pesca, pratica di campeggio;</li> <li>• detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;</li> <li>• fatto degli addetti ai servizi domestici, baby – sitter, badanti, portieri e giardinieri e persone alla pari, durante lo svolgimento delle loro mansioni;</li> <li>• committenza di lavori di straordinaria manutenzione previsti ed in conformità al D. Lgs. 494/96. La garanzia opera anche per i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori solo in caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 Codice Penale;</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• proprietà ed uso di animali domestici con l'esclusione delle razze indicate nell'ordinanza del 12 dicembre 2006 del Ministero della Salute e successive modifiche e/o integrazioni); l'assicurazione è valida anche per conto di colui che, con il consenso dell'Assicurato, si serve dell'animale. Relativamente ai cani, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 150 per sinistro;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• uso personale di cavalli ed altri animali da sella per diporto o a scopo ricreativo;</li> <li>• da incendio, esplosione, scoppio ed implosione di veicoli e/o natanti a motore, quando detti mezzi si trovino in rimesse o aree private non equiparate ad uso pubblico.</li> </ul> <p>Sono altresì compresi nell'assicurazione, nei limiti del massimale per sinistro e comunque con un massimo di Euro 50.000 per ciascun periodo assicurativo annuo e con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, i danni che derivino da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inquinamento accidentale, dell'aria, dell'acqua e del suolo;</li> <li>• interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.</li> </ul> <p>L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante a parenti, affini, amici o conoscenti per fatto dei figli minori dell'Assicurato da loro occasionalmente e temporaneamente sorvegliati a titolo gratuito e di cortesia; sono in ogni caso esclusi i danni cagionati dai minori a coloro che li sorvegliano.</p> <p>L'assicurazione è estesa altresì ai danni ai veicoli o natanti di terzi in consegna o in custodia dell'Assicurato o detenuti a qualsiasi titolo con una franchigia di Euro 500 per sinistro.</p> <p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa da parte delle imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e/o natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori dei quali egli debba rispondere per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dall'art. 18 della Legge 24 Dicembre 1969, n.990.</p>	
	<p>Relativamente alla garanzia RCO, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici, all'attività di badante e di baby sitter, da persone alla pari, da portieri e giardinieri, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.</p> <p>La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.</p> <p>Dalla assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;</li> <li>• i danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;</li> <li>• le malattie professionali;</li> <li>• i danni da amianto;</li> <li>• i danni derivanti da campi elettromagnetici.</li> </ul> <p>Sono inoltre considerate terzi le persone della cui opera l'Assicurato si avvalga occasionalmente limitatamente alle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• servizi domestici;</li> <li>• badanti;</li> <li>• baby sitter;</li> <li>• persone alla pari;</li> <li>• portieri e giardinieri</li> </ul> <p>semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.</p>	

	<p>L'assicurazione è prestata entro i massimali stabiliti per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione e quella di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.).</p>	
	<p>L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), a deroga dell'Art. "Validità territoriale" vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi del mondo.</p> <p><b>Esclusioni</b> Sono esclusi dall'assicurazione i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. da furto;</li> <li>2. alle cose: <ul style="list-style-type: none"> <li>• altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;</li> <li>• che l'Assicurato abbia in consegna o custodia oppure detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti quali gas, luce, acqua, telefono, di proprietà delle Società erogatrici e per quanto previsto nell' Oggetto dell'assicurazione per i veicoli o natanti;</li> </ul> </li> <li>3. derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• navigazione di natanti a motore e da impiego di aereomobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 Agosto 1988, n.404;</li> <li>• proprietà e uso di veicoli e natanti a motore, fatta eccezione per quelli previsti nell' Oggetto dell'assicurazione";</li> <li>• circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, fatta eccezione per l'azione di rivalsa descritta nell' Oggetto dell'assicurazione, fatto salvo quanto previsto all'Art. "Oggetto dell'assicurazione" del settore Responsabilità Civile;</li> <li>• l'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali professionali, agricole e di servizi;</li> <li>• l'esercizio dell'attività venatoria;</li> <li>• la proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;</li> <li>• dalla proprietà di cavalli ed altri animali da sella;</li> </ul> </li> <li>4. verificatisi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocato artificialmente.</li> </ul> </li> </ol>	
	<p><b>In alternativa alla garanzia RCO - CO1 - Collaboratori Occasionali estesa</b> A parziale deroga del punto c) dell'Art. "Persone non considerate terzi", i prestatori di lavoro occasionali, impiegati dall'Assicurato nelle attività oggetto dell'assicurazione in conformità all' Art.61 D. Lgs. 10-09-2003 n.276, sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o servizio, limitatamente ai casi di morte e lesioni personali gravi o gravissime così come definite all'Art. 583 del Codice Penale.</p>	
	<p><b>RAGr – Reddito Agrario</b> L'Assicurato dichiara che i fabbricati sono classificati come costruzioni rurali e /o che i beni assicurati sono impiegati per l'esercizio di attività atte a produrre reddito agrario ai sensi del D.P.R. n.917 del 22/12/1986 agli effetti delle Imposte Dirette.</p>	
	<p><b>MAP - Malattie professionali</b> A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "Oggetto dell'assicurazione", l'assicurazione R.C.O. si estende al rischio delle malattie professionali (escluse la silicosi, l'asbestosi e qualsiasi altra malattia determinata da amianto e da campi elettromagnetici) riconosciute dall'INAIL. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della decorrenza del presente contratto particolare e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatisi;</li> </ol>	

	<p>b) per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. La garanzia non vale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;</li> <li>2) per le malattie professionali conseguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;</li> <li>• dalla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;</li> </ul>                     L'esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;</li> <li>3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.</li> </ol> <p>La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'assicurato, ispezioni per le quali l'assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le norme previste per la denuncia dei sinistri, l'assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nell'assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.</p>	
	<p><b>ALLRC – Allevamento a carattere intensivo</b> A parziale deroga dell'Art. "Oggetto dell'assicurazione" punto d) l'assicurazione RCT è prestata per i danni derivanti dall'allevamento intensivo di: struzzi, avicoli in genere, conigli, bovini, suini, caprini, ovini, equini (con esclusione delle attività di maneggio, di equitazione e delle attività equestri in genere), purchè venga indicato in polizza il numero di capi allevati per ciclo. Sono compresi: la monta del bestiame esercitata per conto dell'azienda stessa, nonché i danni a terreni e colture di terzi provocati dagli animali con il limite di Euro 5.000 per sinistro e di Euro 50.000 per periodo assicurativo annuo. Sono altresì compresi il trasferimento e la permanenza, purchè vigilata, del bestiame ai pascoli, ai mercati ed alle fiere, ferme le esclusioni del rischio della circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di cui all'Art. "Esclusioni" punto 2).</p> <p><i>Se al momento del sinistro il numero dei capi allevati durante l'anno risulta superiore di oltre il 20% rispetto a quello dichiarato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra quanto dichiarato e quanto accertato al momento del sinistro.</i></p> <p>Relativamente ad ogni danno a cose ed animali l'assicurazione RCT è prestata con una franchigia di Euro 250.</p>	
	<p><b>INT – Danni da interruzioni di attività</b> A parziale deroga dell'Art. "Esclusioni" punto 4a) l'assicurazione si estende ai danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine della presente polizza. Questa estensione di garanzia è prestata entro il limite del massimale per danni a cose sino alla concorrenza di Euro 250.000 per sinistro e per anno assicurativo.</p>	
	<p><b>COND – Danni a condutture ed impianti sotterranei</b> A parziale deroga dell'Art. "Esclusioni" punto 8) l'assicurazione comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei ed aerei e quelli ad essi conseguenti entro il limite massimo di Euro 50.000 per ciascun periodo assicurativo annuo, con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250 per sinistro.</p>	

## Condizioni particolari Incendio soggette a valutazione direzionale

Qui di seguito vengono elencate una serie di condizioni particolari di cui la Società valuterà discrezionalmente l'applicazione e la cui disciplina sarà contenuta nel contratto di assicurazione che sottoscriverà l'assicurato

<b>AS</b> - Asfissia animali (estesa)
<b>TE</b> - Terremoto
<b>IN</b> - Inondazione, alluvione e allagamento